SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero della salute:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 236

Seconda Università di Napoli

DECRETO RETTORALE 4 luglio 2001.

Modificazioni allo statuto.

01A10103

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 2001 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

01A10720

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. **353.**

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle attività produttive e del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, di seguito denominato «regolamento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 67 del 9 marzo 2001.

2. Chiunque compie operazioni vietate dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del regolamento, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III e al Ministero per le attività produttive, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla formazione degli stessi se successiva.

2. In caso di inottemperanza degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in denaro non inferiore alla metà del valore accertato dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.

Art. 3.

1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche.

Art. 4.

1. I divieti previsti nel regolamento oggetto delle disposizioni contenute nel presente decreto cessano di avere efficacia dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento medesimo.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0413

DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. **354.**

Disposizioni urgenti per il trasporto aereo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato lo stato di crisi del settore del trasporto aereo a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 compiuti negli Stati Uniti d'America;

Visti gli atti di indirizzo formulati dall'Ecofin nella riunione del 22 settembre 2001 con particolare riguardo all'opportunità di un sostegno da parte dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea a favore delle imprese di trasporto aereo che sia limitato nel tempo e finalizzato a favorire un rapido riequilibrio economico del settore;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riconoscere una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, anche in considerazione della peculiare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei rischi derivanti da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento delle attività dalle stesse svolte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle attività produttive;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso.

2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo sono nell'impossibilità di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa di trasporto aereo e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euri, per la durata di un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di trasporto aereo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0412

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2001.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera *b)*, che, nell'indicare tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento quelli preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali di interesse nazionale, detta disposizioni in materia di classificazione della rete autostradale e stradale nazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999» ed, in particolare, l'art. 20 che, integrando il disposto di cui al soprarichiamato art. 1, comma 4, lettera *b)* della legge n. 59 del 1997, ha stabilito che alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale, si provveda, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;

Viste le note in date 6 luglio 2000, 18 ottobre 2000, 17 novembre 2000, 16 novembre 1999 e 19 febbraio 2001, 1° marzo 2001 rispettivamente delle regioni Lombardia, Molise, Calabria, Sicilia, Umbria e Sardegna, nonché la delibera in data 7 marzo 2001, della giunta regionale della regione Basilicata, con le quali è stata segnalata l'esigenza di apportare modifiche al tracciato della rete stradale classificata d'interesse nazionale mediante l'inserimento di strade o tronchi di strade in precedenza ricomprese nella rete regionale e mediante stralcio di arterie o loro tratti da trasferire alla viabilità regionale;

Ritenuto, altresì, necessario provvedere a rettificare alcune imprecisioni inerenti i dati chilometrici relativi alle singole strade o ai tronchi di strade contenuti nelle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e le denominazioni delle arterie elencate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli affari regionali per l'attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997, e per gli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 112 del 1998;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 marzo 2001;

Acquisito, in data l8 luglio 2001 e 26 luglio 2001, il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale indicanti le strade ed i tronchi di strade ricadenti nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, sono sostituite da quelle di cui all'allegato, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Restano ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e nei relativi allegati.

Roma, 21 settembre 2001

p. *Il Presidente:* LA LOGGIA

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — *REGIONE VALLE D'AOSTA*

SS n°	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
26	DELLA VALLE D'AOSTA	48,205	156,554	108,349	104,709	Intero tratto regionale
26 Dir.	DELLA VALLE D'AOSTA	0,000	10,474	10,474	10,474	Intero percorso
27	DEL GRAN SAN BERNARDO	0,000	33,910	33,910	33,210	Intero percorso
				TOTALE	148,393	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — *REGIONE PIEMONTE*

SS n°	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
20	DEL COLLE DI TENDA E VALLE ROJA	78,200	110,401	32,201	29,569	Da Cuneo a confine Stato
21	DELLA MADDALENA	0,000	59,708	59,708	59,708	Intero percorso
24	DEL MONGINEVRO	55,200	96,430	41,230	41,230	Da Susa a confine Stato
25	DEL MONCENISIO	0,000	70,060	70,060	55,260	Intero percorso
26	DELLA VALLE D'AOSTA	0,000	48,205	48,205	42,073	Intero tratto regionale
28	DEL COLLE DI NAVA	8,190	94,944	86,754	86,754	Da inn. SS 231 a confine regionale
32	TICINESE	0,000	32,640	32,640	32,640	Intero percorso
33	DEL SEMPIONE	56,006	144,430	88,424	88,424	Intero tratto regionale
34	DEL LAGO MAGGIORE	0,000	39,339	39,339	39,339	Intero percorso
231	DI S. VITTORIA	0,000	84,900	84,900	82,790	Intero percorso
335	DI BARDONECCHIA	0,000	12,000	12,000	12,000	Intero percorso
335 Dir.	DI BARDONECCHIA	0,000	2,800	2,800	2,800	Intero percorso
336	DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA	21,734	26,634	4,900	4,900	Intero tratto regionale
337	DELLA VAL VIGEZZO	0,000	27,630	27,630	27,630	Intero percorso
341	GALLARATESE	0,000	11,060	11,060	6,590	Intero tratto regionale
659	DI VALLE ANTIGORIO E VAL FORMAZZA	0,000	50,572	50,572	50,572	Intero percorso
R.A. 10	RACC. AUTOSTR. TORINO - CASELLE	0,000	10,965	10,965	10,965	Intero percorso
				TOTALE	673,244	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — *REGIONE LOMBARDIA*

SS n°	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
9	VIA EMILIA	262,387	322,383	59,996	59,996	Intero tratto regionale
12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	225,374	245,820	20,446	20,446	Intero tratto regionale
33	DEL SEMPIONE	0,000	56,006	56,006	34,463	Intero tratto regionale
35	DEI GIOVI	168,900	172,114	3,214	3,214	Da inn. SS 340 a confine di Stato
36	DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA	0,000	136,218	136,218	118,424	Intero percorso
37	DEL MALOJA	0,000	10,012	10,012	10,012	Intero percorso
38	DELLO STELVIO	0,000	124,306	124,306	120,511	Intero tratto regionale
38 Dir./a	DELLO STELVIO	0,000	1,700	1,700	1,700	Intero percorso
38 Dir./b	DELLO STELVIO	0,000	0,220	0,220	0,220	Intero percorso
39	DEL PASSO DI APRICA	0,000	29,080	29,080	29,080	Da innesto S.S. n° 38, a innesto S.S. n° 42
42	DEL TONALE E DELLA MENDOLA	24,450	147,846	123,396	123,396	Da Bergamo a conf. Regionale
45 Bis	GARDESANA OCCIDENTALE	47,948	106,848	58,900	58,900	Da Rezzato (loc. Tre Ponti) a confine regionale.
233	VARESINA	49,200	72,116	22,916	7,353	Da innesto S.S. n° 341 a Varese, a conf. Stato
301	DEL FOSCAGNO	0,000	37,087	37,087	37,087	Intero percorso
336	DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA	0,000	21,734	21,734	21,734	Intero tratto regionale
340	REGINA	0,000	52,577	52,577	50,317	Intero percorso
340 Dir.	REGINA	0,000	29,258	29,258	29,258	Intero percorso
341	GALLARATESE	11,060	30,000	18,940	16,064	Da confine regionale a inn. SS 33 (Gallarate)
342	BRIANTEA	60,875	79,660	18,785	18,785	Da Como a Varese
344	DI PORTO CERESIO	0,000	12,862	12,862	12,067	Intero Percorso
394	DEL VERBANO ORIENTALE	0,000	52,315	52,315	49,398	Intero percorso
494	VIGEVANESE	0,000	16,800	16,800	16,800	Da Milano a inn. SS 526
526	DELL'ESTICINO	0,000	32,800	32,800	31,900	Da Magenta a racc. autostrada per Pavia
629	DEL LAGO DI MONATE	0,000	19,100	19,100	19,100	Intero percorso
R.A. 07	RACC. AUTOSTR. PAVIA - A7	0,000	9,855	9,855	9,855	Intero percorso
				TOTALE	900,080	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE *REGIONE VENETO*

SS n°	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	245,820	326,181	80,361	65,680	Intero tratto regionale
13	PONTEBBANA	4,925	63,297	58,372	46,757	Intero tratto regionale
14	DELLA VENEZIA GIULIA	0,000	79,213	79,213	72,717	Intero tratto regionale
16	ADRIATICA	4,340	69,514	65,174	65,174	Intero tratto regionale
47	DELLA VALSUGANA	30,180	71,930	41,750	41,750	Da inn. SS 53 a conf. Regionale
50	DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE	0,000	46,253	46,253	39,021	Da inn. SS 51 a inn. 50 Bis
50 Bis	DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE	0,000	10,137	10,137	10,137	Dallo svincolo di Fenadora SS 50, a svincolo di Cismon SS 47
51	DI ALEMAGNA	0,000	118,150	118,150	110,870	Intero tratto regionale
51 Bis	DI ALEMAGNA	0,000	12,480	12,480	12,300	Intero Percorso
52	CARNICA	64,137	110,100	45,963	45,963	Intero tratto regionale
53	POSTUMIA	2,800	22,950	20,150	20,150	Da Vicenza, a innesto S.S. n° 47 presso Cittadella
309	ROMEA	55,730	126,770	71,040	71,040	Intero tratto regionale
434	TRANSPOLESANA	3,000	82,870	79,870	77,740	Intero percorso
516	PIOVESE	4,690	26,880	22,190	22,190	Padova - Innesto S.S. n° 309 presso Codevigo
				TOTALE	701,489	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — *REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA*

SS n°	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
13	PONTEBBANA	63,297	134,293	70,996	70,996	Da conf. regionale a svincolo per il casello autostradale "Udine Nord" dell'autostrada A/23
13	PONTEBBANA	169,710	228,811	59,101	59,101	Da inn. SS 52 a conf. Regionale
14	DELLA VENEZIA GIULIA	79,213	137,760	58,547	53,435	Dal confine regionale all'innesto su Raccordo Autostradale "A/4 - Trieste"
14	DELLA VENEZIA GIULIA	158,735	167,980	9,245	9,245	Da innesto S.S. 58, a confine di Stato.
14 Racc.	DELLA VENEZIA GIULIA	0,000	1,995	1,995	1,995	Dall'inn. SS. 14 all'inn. SS 55
15	VIA FIAVIA	0,000	11,225	11,225	5,892	Intero percorso
52	CARNICA	0,000	64,137	64,137	64,137	Intero tratto regionale
52 Bis	CARNICA	0,000	32,875	32,875	32,875	Intero percorso
54	DEL FRIULI	0,000	34,121	34,121	30,430	Intero tratto regionale
54	DEL FRIULI	81,325	104,582	23,257	23,257	Intero tratto regionale
55	DELL'ISONZO	2,922	23,594	20,672	15,648	Da SS. n. 14 Racc. a Confine di Stato
56	DI GORIZIA	0,000	37,808	37,808	26,800	Intero percorso
58	DELLA CARNIOLA	0,000	9,510	9,510	9,510	Intero percorso
202	TRIESTINA	0,000	14,640	14,640	14,640	Da Trieste MoloVII, a svincolo con il Raccordo Autostradale "A/4 - Trieste"
409	DI PLESSIVA	0,000	4,744	4,744	4,744	Intero Percorso
R.A.	Raccordo Aut.le "A/4 - Trieste"	0,000	21,411	21,411	21,411	Intero percorso
R.A.	Raccordo Aut.le "A/4 - Trieste" - Diramazione per Fernetti	0,000	1,496	1,496	1,496	Intero percorso
R.A.	VILLESSE (A.4) - GORIZIA - S. ANDREA	0,000	17,272	17,272	17,272	Intero percorso
R.A.	CIMPELLO (A.28)-SS. n. 13	0,000	3,754	3,754	3,754	Intero percorso
	Tang.le Udine di Sud	0,000	9,070	9,070	9,070	Innesto su S.S. n° 56 presso Paparotti - Innesto S.S. n° 13 a S.Caterina.
	Di Ronchi dei Legionari	0,000	2,028	2,028	2,028	Da innesto S.S. n° 14 presso Monfalcone, al casello di Redipuglia dell'Autostrada A4
	Di Latisana	0,000	4,300	4,300	4,300	Da innesto S.S. n° 14 presso Latisana a Svincolo di Latisana dell'Autostrada A4.
				TOTALE	482,036	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — *REGIONE EMILIA ROMAGNA*

SS n°	Denominazione	tesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
3 Bis	TIBERINA	162,698	250,565	87,867	87,867	Da confine regionale a innesto s.s. 16 presso Ravenna
9	VIA EMILIA	0,000	26,360	26,360	20,850	Intero tratto regionale
9	VIA EMILIA	26,360	30,800	4,440	4,440	Intero tratto regionale
9	VIA EMILIA	30,800	258,180	227,380	171,884	Intero tratto regionale
12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	91,450	225,374	133,924	133,924	Intero tratto regionale
16	ADRIATICA	69,514	223,407	153,893	140,428	Intero tratto regionale
45	DI VAL TREBBIA	61,720	135,700	73,980	73,980	Intero tratto regionale
62	DELLA CISA	56,214	113,600	57,386	52,386	Da conf. Regionale a Parma
63	DEL VALICO DEL CERRETO	35,700	107,718	72,018	72,018	Da confine Toscana, a innesto S.S. n° 9
64	PORRETTANA	31,110	137,580	106,470	86,213	Intero tratto regionale
67	TOSCO ROMAGNOLA	142,269	232,377	90,108	85,308	Intero tratto regionale
72	DI SAN MARINO	0,000	10,654	10,654	10,654	Intero percorso
309	ROMEA	0,000	55,730	55,730	55,730	Intero tratto regionale
309 Dir	ROMEA	0,000	5,200	5,200	5,200	Intero percorso
R.A. 01	Raccordo Tangenziale Nord Bologna	0,000	23,701	23,701	23,701	Intero percorso
R.A. 08	FERRARA - PORTO GARIBALDI	0,000	49,282	49,282	49,282	Intero percorso
				TOTALE	1.073,865	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE *REGIONE UMBRIA*

SS n°	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
3	VIA FLAMINIA	150+950	154+800	3,085	3,085	Da Inn.s.s. 77 a inn. S.s. 75
3	VIA FLAMINIA	195,790	197,050	1,260	1,260	Da innesto S.S. n° 219 presso "Osteria del Gatto", a innesto S.S. n° 76 presso "Fossato di Vico".
3 Bis	TIBERINA	0,000	133,755	133,755	133,755	Intero tratto regionale
73 Bis	DI BOCCA TRABARIA	0,000	14,804	14,804	14,804	Intero tratto regionale
75	CENTRALE UMBRA	0,000	25,480	25,480	25,480	Intero percorso
76	DELLA VAL D'ESINO	0,000	3,314	3,314	3,314	Intero tratto regionale
77	DELLA VAL DI CHIENTI	1,050	26,000	24,950	24,950	Intero tratto regionale
79	TERNANA	13,000	26,540	13,540	13,540	Da Terni al conf. regionale (parte dell'itinerario Civitavecchia-VT-Orte-TR-RI)
219	DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO	0,000	5,600	5,600	5,600	Da innesto con la S.S. n° 3 presso Osteria del Gatto, a innesto S.S. n° 318 presso Branca
318	DI VALFABBRICA	0,000	38,130	38,130	38,130	Intero percorso
675	UMBRO - LAZIALE	50,709	84,209	33,500	33,500	Intero tratto regionale
R.A.	BETTOLLE - PERUGIA	19,090	58,470	39,380	39,380	Intero tratto regionale
				TOTALE	336,798	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — *REGIONE MARCHE*

SS n°	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
4	VIA SALARIA	144,958	182,300	37,342	37,342	Da conf. regionale al Racc. Aut. Ascoli-Porto d'Ascoli
16	ADRIATICA	223,410	391,800	168,390	139,379	Intero Tratto regionale
16 Dir./b	DEL PORTO DI ANCONA	0,000	5,000	5,000	5,000	Intero percorso
73 Bis	DI BOCCA TRABARIA	14,804	111,380	96,576	96,576	Intero tratto regionale
76	DELLA VAL D'ESINO	3,314	74,179	70,865	70,865	Intero tratto regionale
77	DELLA VAL DI CHIENTI	26,000	110,200	84,200	84,200	Intero tratto regionale
77	Raccordo Autostradale					Intero percorso
81	PICENO APRUTINA	3,200	11,498	8,298	8,298	Intero tratto regionale
	Asse attrezzato del porto di Ancona	0,000	1,200	1,200	1,200	Intero Percorso
R.A.	ASCOLI - PORTO D'ASCOLI	0,000	26,300	26,300	26,300	Intero percorso
				TOTALE	469,160	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — *REGIONE TOSCANA*

SS n°	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
1	VIA AURELIA	122,972	388,945	265,973	265,973	dal conf. Reg.Lazio a Rosignano Marittimo
3 Bis	TIBERINA	133,755	162,698	28,943	28,943	Intero tratto regionale
12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	3,219	7,030	3,811	3,811	Da fine tratto interno al Centro abitato di Pisa, a innesto S.S. n° 12 radd.
12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	25,788	91,450	65,662	65,662	Da Lucca a confine regionale
12 Radd	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO detta anche: "Diramazione Lucchese"	0,000	9,500	9,500	9,500	Intero percorso
62	DELLA CISA	7,950	56,214	48,264	48,264	Intero tratto regionale
63	DEL VALICO DEL CERRETO	0,000	35,691	35,691	35,691	Intero tratto regionale
64	PORRETTANA	0,800	31,110	30,310	26,910	Intero tratto regionale
67	TOSCO ROMAGNOLA	14,800	97,906	83,106	53,996	Da Cascina a inizio tratto interno al centro abitato di Pontassieve
67	TOSCO ROMAGNOLA	100,080	142,269	42,189	42,189	Da fine tratto interno al centro abitato di Pontassieve, a confine regionale
67 Bis	TOSCO ROMAGNOLA	0,000	19,700	19,700	19,700	Intero percorso
73	SENESE ARETINA	100,487	181,600	81,113	78,490	Da Siena a inn. SS 3 Bis
223	DI PAGANICO	4,000	66,450	62,450	62,450	Intero percorso
326	DI RAPOLANO	1,480	29,025	27,545	27,545	Da innesto S.S. n° 73 presso colonna del Grilio, a Bettolle
398	VIA VAL DI CORNIA	36,300	44,400	8,100	8,100	Da inn. SS 1 al porto di Piombino
674	TANGENZIALE OVEST DI SIENA	0,000	8,500	8,500	8,500	Intero percorso
	S.ZENO - MONTE S.SAVINO	0,000	14,700	14,700	14,700	Innesto S.S. n° 73 presso S.Zeno - Monte S.Savino
	AREZZO - BATTIFOLLE	0,000	7,900	7,900	7,900	Intero percorso
R.A. 03	SIENA - FIRENZE	0,000	56,360	56,360	56,360	Intero percorso
R.A. 06	BETTOLLE - PERUGIA	0,000	19,110	19,110	19,110	Intero tratto regionale
				TOTALE	883,794	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE *REGIONE ABRUZZO*

SS n°	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
5	VIA TIBURTINA VALERIA	181,300	184,160	2,860	2,860	Da innesto S.S. n° 17 a Popoli, a innesto S.S. n° 153 presso Bussi
16	ADRIATICA	391,800	524,600	132,800	115,887	Intero Tratto regionale
16 Dir./c	DEL PORTO DI PESCARA	0,000	3,300	3,300	3,300	Intero percorso
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	12,250	68,592	56,342	56,342	Da conf. regionale a inn. SS 153
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	83,900	151,035	67,135	67,135	Da inn. SS 153 a conf. regionale
80	DEL GRAN SASSO D'ITALIA	77,930	98,950	21,020	14,882	Tratto Teramo - Giulianova
80 Racc.	DI TERAMO	0,000	5,090	5,090	5,090	Intero percorso
81	PICENO APRUTINA	11,498	186,070	174,572	169,426	Intero tratto regionale
83	MARSICANA	75,815	81,000	5,185	5,185	Da inn. SS 158 a inn. SS 17
84	FRENTANA	50,343	57,343	7,000	7,000	Da Casoli alla S.S. 652
153	DELLA VALLE DEL TIRINO	0,000	23,800	23,800	23,800	Intero percorso
158	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	0,000	7,228	7,228	7,228	Da inn SS 83 a confine regionale
650	DI FONDO VALLE TRIGNO	43,350	75,650	32,300	32,300	Intero tratto regionale
652	DI FONDO VALLE SANGRO	12,206	87,691	75,485	75,485	Da innesto su S.S. n° 17 presso Rionero Sannitico, a innesto su S.S. n° 16 presso Fossacesia Marina
R.A. 12	CHIETI - PESCARA	0,000	14,800	14,800	14,800	Intero percorso
				TOTALE	600,720	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — *REGIONE MOLISE*

SS n°	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
6 Dir.	VIA CASILINA	0,000	11,830	11,830	11,830	Intero percorso
16	ADRIATICA	524,600	559,877	35,277	31,577	Intero Tratto regionale
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	151,035	220,080	69,045	66,410	Da confine Regionale, a Vinchiaturo
85	VENAFRANA	8,000	43,700	35,700	35,700	Da confine Regionale, a Isernia
87	SANNITICA	105,850	221,811	115,961	115,961	Intero tratto regionale
158	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	7,228	39,850	32,622	32,622	Da confine regionale a inn. SS 85
212	DELLA VAL FORTORE	49,660	104,000	54,340	54,340	Intero tratto regionale
645	FONDO VALLE DEL TAPPINO	1,070	29,808	28,738	27,668	Intero percorso
647	FONDO VALLE DEL BIFERNO	0,000	76,300	76,300	76,300	Intero percorso
647 Dir./a	FONDO VALLE DEL BIFERNO	0,000	4,436	4,436	4,436	Intero percorso
647 Dir./b	FONDO VALLE DEL BIFERNO (Strada Ingotte)	0,000	8,150	8,150	8,150	Intero percorso
650	DI FONDO VALLE TRIGNO	0,000	43,350	43,350	43,350	Intero tratto regionale
652	DI FONDO VALLE SANGRO	0,000	12,206	12,206	12,206	Intero tratto regionale
				TOTALE	520,550	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE *REGIONE LAZIO*

SS n°	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
1	VIA AURELIA	7,700	122,972	115,272	108,850	Intero tratto regionale
1 Bis	VIA AURELIA	0,000	29,555	29,555	29,555	Da innesto s.s.1 a Vetralla
4	VIA SALARIA	12,100	144,958	132,858	132,858	Intero tratto regionale
4 Dir.	VIA SALARIA	0,000	4,200	4,200	4,200	Intero percorso
7	VIA APPIA	13,350	156,248	142,898	130,457	Intero tratto regionale
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	0,000	12,250	12,250	12,250	Da innesto SS 4 a confine Abruzzo
79	TERNANA	26,540	47,000	20,460	20,460	Da confine Regionale presso Piè di Moggio, a Rieti
675	UMBRO - LAZIALE	0,000	50,709	50,709	50,709	Da Vetralla a confine regionale
				TOTALE	489,339	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — *REGIONE CAMPANIA*

SS n°	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
6	VIA CASILINA	151,418	192,270	40,852	40,852	Intero tratto regionale
7	VIA APPIA	156,248	389,272	233,024	224,839	Intero tratto regionale
7 Dir/C	VIA APPIA	0,000	15,000	15,000	15,000	Da innesto S.S. n° 7 presso Lioni a innesto S.S. n° 91
7 Bis	DI TERRA DI LAVORO	0,000	77,000	77,000	77,000	Intero percorso
7 Bis/dir	DI VILLA LITERNO	0,000	14,109	14,109	14,109	Intero Percorso
7 Quater	DOMIZIANA	0,000	54,500	54,500	38,174	Intero percorso
18	TIRRENA INFERIORE	54,590	216,200	161,610	156,485	Da Salerno(svincolo di Fratte della A3) a confine reg.
19	DELLE CALABRIE	0,000	85,250	85,250	83,250	Intero tratto regionale
85	VENAFRANA	0,000	8,000	8,000	8,000	Intero tratto regionale
87	SANNITICA	93,280	105,850	12,570	12,570	Da inn. SS 88 a conf. Regionale
88	DEI DUE PRINCIPATI	64,290	105,473	41,183	41,183	Da Benevento a inn S.S. 87 (Loc. Morcone)
90	DELLE PUGLIE	0,000	37,520	37,520	37,520	Intero tratto regionale
90 Bis	DELLE PUGLIE	0,000	45,300	45,300	45,300	Intero percorso
91	DELLA VALLE DEL SELE	62,600	125,898	63,298	63,298	Da innesto s.s.7 a innesto s.s.19
91 Racc.	DELLA VALLE DEL SELE	0,000	2,250	2,250	2,250	Intero percorso
145	SORRENTINA	0,000	42,045	42,045	34,845	Intero Percorso
163	AMALFITANA	0,000	50,365	50,365	50,365	Intero Percorso
212	DELLA VAL FORTORE	0,000	49,670	49,670	49,670	Da Benevento a conf. regionale
268	DEL VESUVIO	0,000	31,857	31,857	3,715	Intero percorso
303	DEL FORMICOSO	0,000	20,600	20,600	20,600	Da innesto S.S. n° 90, a innesto S.S. n° 425
372	TELESINA	0,000	64,500	64,500	64,500	Intero percorso
400	DI CASTELVETERE	27,400	37,400	10,000	10,000	Da inn. S.S. 425 a inn. S.S. 7
401	DELL'ALTO OFANTO E DEL VULTURE	29,300	37,250	7,950	7,950	Intero tratto regionale
425	DI S.ANGELO DEI LOMBARDI	0,000	8,510	8,510	8,510	Intero Percorso
517	BUSSENTINA	0,000	39,225	39,225	39,225	Intero Percorso
R.A. 02	SALERNO - AVELLINO	0,000	30,441	30,441	30,441	Intero percorso
R.A. 09	DI BENEVENTO	0,000	12,745	12,745	12,745	Intero percorso
				TOTALE	1.192,396	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — *REGIONE BASILICATA*

SS n°	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
7	VIA APPIA	389,272	429,825	40,553	35,446	Da conf. regionale a inn. SS 94 Dir
7	VIA APPIA	562,750	577,495	14,745	14,745	Da inn. SS 7 Racc. al conf. regionale
7 Racc.	VIA APPIA	0,000	8,000	8,000	8,000	Intero percorso
18	TIRRENA INFERIORE	216,200	243,670	27,470	27,470	Intero tratto regionale
19	DELLE CALABRIE	85,250	109,600	24,350	24,350	Da confine regionale a SS 585
92	DELL'APPENNINO MERIDIONALE	0,000	154,721	154,721	154,721	Da Potenza a inn. SS 481
92 dir	Collegamento s.s. 598 "Fondo Valle Agri"-s.s.653 "della Valle del Sinni"	0,000	10,000	10,000	10,000	Intero percorso
93	APPULO LUCANA	41,570	76,070	34,500	34,500	Da confine Regionale, a innesto S.S. n° 658
94	DEL VARCO DI PIETRASTRETTA	26,900	28,200	1,300	1,300	Innesto Raccordo Autostradale "Sicignano – Potenza" – Innesto S.S. n° 94 Dir
94 dir	DEL VARCO DI PIETRASTRETTA	0,000	10,580	10,580	10,580	Intero percorso
95	DI BRIENZA	0,000	47,055	47,055	47,055	Intero percorso
96 Bis	BARESE	0,000	26,467	26,467	26,467	Intero percorso
106	JONICA	415,180	452,215	37,035	37,035	Intero Tratto regionale
169	DI GENZANO	0,000	29,000	29,000	29,000	Da SS. n. 658 a SS. n.96 Bis
401	DELL'ALTO OFANTO E DEL VULTURE	14,950	29,300	14,350	14,350	Da inn. SS 401dir a inn. SS 7
401 Dir.	DELL'ALTO OFANTO E DEL VULTURE	0,000	21,800	21,800	21,800	Intero percorso
407	BASENTANA	0,000	99,475	99,475	99,475	Intero percorso
481	DELLA VALLE DEL FERRO	0,000	14,300	14,300	14,300	Intero tratto regionale
585	FONDO VALLE DEL NOCE	0,000	32,293	32,293	32,293	Intero percorso
585 dir	Collegamento A3 SS 585	0,000	7,000	7,000	7,000	Intero percorso
598	DI FONDO VALLE D'AGRI	0,000	130,000	130,000	130,000	Intero percorso
653	DELLA VALLE DEL SINNI	0,000	80,000	80,000	80,000	Intero percorso **(35,700 km. Sono gestiti dalla Provincia)**
655	BRADANICA	40,060	146,000	105,940	105,940	**da conf. regionale a Matera (Itinerario in fase di realizzazione)**
658	POTENZA - MELFI	0,000	48,130	48,130	48,130	Intero percorso – Da innesto S.S. n° 407 presso Stazione Vaglio di Basilicata, a Melfi
R.A. 05	Raccordo Autostradale Sicignano - Potenza	0,000	51,500	51,500	51,500	Intero percorso
				TOTALE	1.065,457	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — *REGIONE PUGLIA*

SS n°	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
7	VIA APPIA	577,495	712,400	134,905	134,905	Intero tratto regionale
7 Ter	SALENTINA	0,000	78,100	78,100	77,510	Intero percorso
16	ADRIATICA	559,877	859,900	300,023	300,023	Da confine regionale all'inn. SS 379
16	ADRIATICA	912,350	917,450	5,100	5,100	Da inn. SS 379 a inn. SS 613
16	ADRIATICA	948,520	953,450	4,930	4,930	Da innesto S.S. n° 7 Ter, a inizio Tratto Interno al Centro Abitato di Lecce
16	ADRIATICA	953,230	1000,670	47,440	44,169	Da inn. SS 613 a Otranto
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	273,379	335,678	62,299	62,299	Intero Tratto regionale
89	GARGANICA	0,000	199,850	199,850	199,400	Intero percorso
89 Dir. B	GARGANICA	0,000	13,000	13,000	13,000	Intero Percorso
90	DELLE PUGLIE	37,520	81,000	43,480	43,480	Intero tratto regionale
93	APPULO LUCANA	0,000	41,570	41,570	38,970	Intero tratto regionale
96	BARESE	57,450	121,700	64,250	64,250	Da confine Regionale (innesto S.S. n° 96 Bis), alla S.S. n° 16
99	DI MATERA	1,480	17,072	15,592	15,592	Intero percorso
100	DI GIOIA DEL COLLE	4,615	66,600	61,985	61,435	Intero percorso
101	SALETINA DI GALLIPOLI	0,000	37,800	37,800	36,899	Intero percorso
106	JONICA	452,215	491,000	38,785	38,785	Intero Tratto regionale
106 Dir.	JONICA	0,000	6,775	6,775	6,775	Intero percorso
170 Dir/A	DI CASTEL DEL MONTE	0,000	28,423	28,423	28,423	Intero percorso
172	DEI TRULLI	1,012	74,300	73,288	67,610	Intero percorso
172 Dir.	DEI TRULLI	0,000	12,000	12,000	12,000	Intero percorso
272	DI SAN GIOVANNI ROTONDO	0,000	58,500	58,500	58,500	Intero Percorso
274	SALENTINA MERIDIONALE	0,000	43,750	43,750	43,750	Intero percorso
275	DI S. MARIA DI LEUCA	0,000	38,890	38,890	37,690	Intero percorso
379	EGNAZIA E DELLE TERME DI TORRE CANNE	0,000	51,200	51,200	51,200	Intero percorso
613	BRINDISI - LECCE	0,000	34,100	34,100	34,100	Intero percorso
655	BRADANICA	0,000	40,060	40,060	40,060	Intero percorso
				TOTALE	1.520.855	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — *REGIONE CALABRIA*

SS n°	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
18	TIRRENA INFERIORE	243,670	535,132	291,462	278,490	Intero tratto regionale
19 Quater	DELLE CALABRIE	0,000	14,697	14,697	14,697	Intero percorso
106	JONICA	0,000	330,035	330,035	320,470	Da Reggio Calabria, a innesto S.S. 106 Radd. presso località Amica
106	JONICA	365,150	415,180	50,030	50,030	Da innesto S.S. n° 534 (Bivio degli Stombi), a confine Regionale
106 Radd.	JONICA	0,000	29,710	29,710	29,710	Intero percorso
107	SILANA CROTONESE (S.G.C.)	0,000	137,300	137,300	137,300	Intero percorso
108 Bis	SILANA DI CARIATI	0,000	55,200	55,200	55,200	Intero Percorso
109	DELLA PICCOLA SILA	68,200	82,340	14,140	14,140	Da innesto S.S. n° 109 Bis al Bivio Cafarda, a innesto S.S. n° 179 Dir presso S.Giovanni d'Albi
109 Bis	DELLA PICCOLA SILA	0,000	19,790	19,790	19,790	Intero Percorso
177	SILANA DI ROSSANO	0,000	59,735	59,735	59,735	Da inn. SS 107 a inn. SS 531
179	DEL LAGO AMPOLLINO	0,000	5,790	5,790	5,790	Da inn. SS 108 bis a inn SS 179 dir
179/DIR	DEL LAGO AMPOLLINO	0,000	27,460	27,460	27,460	Intero Percorso
182	DELLE SERRE CALABRE	0,000	91,942	91,942	91,942	Intero percorso
280	DEI DUE MARI	0,000	34,220	34,220	34,220	Intero percorso
283	DELLE TERME LUIGIANE	0,000	52,477	52,477	52,477	Intero percorso, compreso il tratto in gestione alla Provincia di Cosenza
481	DELLA VALLE DEL FERRO	14,300	48,550	34,250	34,250	Intero tratto regionale
531	DI CROPALATI	0,000	15,800	15,800	15,800	Intero Percorso
534	DI CAMMARATA E DEGLI STOMBI	8,100	26,050	17,950	17,950	Da svincolo A/3 a inn. SS 106
616	DI PEDIVIGLIANO	0,000	16,677	16,677	16,677	Intero percorso
660	DI ACRI	0,000	43,400	43,400	43,400	Intero Percorso
S.G.C.	JONIO-TIRRENO (A3 -s.s.106)	0,000	42,300	42,300	42,300	Intero percorso
R.A. 04	DI REGGIO CALABRIA	0,000	5,512	5,512	5,512	Intero percorso
				TOTALE	1.367,340	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE — *REGIONE SICILIA*

SS n°	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
113	SETTENTRIONALE SICULA	20,840	380,478	359,638	359,638	Da Villafranca a Trapani
114	ORIENTALE SICULA	8,300	152,660	144,360	126,397	Intero percorso
115	SUD OCCIDENTALE SICULA	1,005	407,980	406,975	391,826	Intero percorso
115 Quater	SUD OCCIDENTALE SICULA	0,000	3,939	3,939	3,939	Intero percorso
117	CENTRALE SICULA	0,000	70,156	70,156	70,156	Intero percorso
117 Bis	CENTRALE SICULA	0,000	92,326	92,326	92,326	Intero percorso
120	DELL'ETNA E DELLE MADONIE	0,000	215,550	215,550	215,550	Intero percorso
121	CATANESE	83,736	252,350	168,614	168,614	Da inn. SS 117 a inn. SS 113
122	AGRIGENTINA	78,932	87,891	8,959	8,959	Da innesto S.S. n° 626 presso Capodarso, a innesto S.S. n° 117 Bis al Bivio Benesiti
122 Bis	AGRIGENTINA	0,000	9,900	9,900	9,900	Da inn. SS. n. 640 a inn. SS 121
124	SIRACUSANA	0,000	119,690	119,690	119,690	Intero percorso
188	CENTRO OCCIDENTALE SICULA	43,570	159,700	116,130	116,130	Da A 29 a inn. SS. 189
189	DELLA VALLE DEL PLATANI	0,000	67,000	67,000	67,000	Intero percorso
192	DELLA VALLE DEL DITTAINO	0,000	84,550	84,550	84,550	Intero percorso
193	DI AUGUSTA	0,000	6,400	6,400	6,400	Intero percorso
194	RAGUSANA	0,000	44,900	44,900	44,900	Da inn. S.S. 114 a inn. S.S. 124
287	DI NOTO	0,000	24,435	24,435	21,718	Intero Percorso
417	DI CALTAGIRONE	0,000	70,200	70,200	70,200	Intero percorso
514	DI CHIARAMONTE	0,000	40,350	40,350	40,350	Intero percorso
624	PALERMO - SCIACCA	0,000	82,571	82,571	82,571	Intero percorso
626	DELLA VALLE DEL SALSO	0,000	5,734	5,734	5,734	Da innesto S.S. n° 640, a innesto S.S. n° 122 presso Capodarso
640	DI PORTO EMPEDOCLE	0,000	72,570	72,570	72,570	Intero percorso
	Tangenziale di Catania	0,000	24,800	24,800	24,800	Intero percorso
	Licodia - Eubea - Libertinia	0,000	13,300	13,300	13,300	Da innesto S.S. n° 514, a innesto S.S. n° 124 presso Caltagirone
				TOTALE	2.217,218	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE *REGIONE SARDEGNA*

SS n°	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	TOTALE EFFETTIVO	Intero Percorso o Tratto
125	ORIENTALE SARDA	0,000	354,850	354,850	346,558	Intero percorso
126	SUD OCCIDENTALE SARDA	8,500	118,845	110,345	106,245	Da innesto S.S. 195, a innesto S.S. 131
130	IGLESIENTE	0,000	53,020	53,020	53,020	Intero percorso
131	CARLO FELICE	0,000	229,232	229,232	218,712	Intero percorso
131 Dir./Centr.	NUORESE	0,000	148,000	148,000	148,000	Da innesto S.S. 131 presso Abbasanta, a innesto S.S. n° 199 presso Olbia
133	DI PALAU	40,700	46,150	5,450	5,450	Da innesto S.S. 133 Bis a Ponte Liscia, a innesto S.S. n° 125
133 Bis	DI PALAU	0,000	17,434	17,434	17,434	Intero percorso
195	SULCITANA	0,637	97,463	96,826	96,826	Intero percorso
199	DI MONTI	16,500	61,147	44,647	44,647	Da inn. SS 597 a inn. SS 125
291	DELLA NURRA	1,247	33,787	32,540	32,540	Intero percorso
	COLLEGAMENTO NUORO TORTOLI'					
389	DI BUDDUSO' E DEL CORREBOI	101,849	165,224	63,375	63,375	Da Nuoro a innesto s.s. 198
198	DI SEUI E LANUSEI	87,820	110,345	22,525	22,525	Da inn. 389 a Tortoli
195 Rac.	Via San Paolo			4,300	4,300	Da inn. S.S. 195 presso Cagliari a innesto s.s.130
554	CAGLIARITANA	0,000	13,634	13,634	13,634	Intero percorso
597	DI LUGUDORO	0,000	42,100	42,100	42,100	Intero percorso
				TOTALE	1.215,366	

01A10729

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2001.

Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera *b)* della legge soprarichiamata, con le successive modificazioni, come da ultimo integrato dall'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che detta disposizioni in materia di modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale ai sensi della soprarichiamata legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del provvedimento sopracitato che, relativamente alla fase transitoria del processo di riforma in materia di viabilità dispone, tra l'altro, che resti di competenza ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori già appaltati sulle strade trasferite che, alla data del trasferimento, abbiano già comportato impegno contabile di spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, concernente i criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Vista la richiesta formulata dai presidenti delle regioni nella seduta del 21 dicembre 2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1998, n. 281, con la Conferenza Stato-città-autonomie locali, con cui è stata proposta una modifica della disciplina della fase transitoria del processo di riforma, contenuta nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 soprarichiamato, relativamente ai lavori da ultimare a cura ed a carico dell'ANAS sulla rete stradale da conferire;

Ritenuto necessario accogliere la richiesta formulata dai presidenti delle regioni sopraindicata ai fini di un più razionale passaggio al nuovo assetto funzionale in materia di viabilità mediante la modifica del disposto dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001 con cui, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 340 del 24 novembre 2000, su proposta delle regioni interessate, sono state introdotte modifiche al tracciato della rete stradale di interesse nazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;

Ritenuto necessario, in relazione alle intervenute modifiche della rete stradale nazionale, provvedere alle correlate modificazioni ed integrazioni della rete da conferire alle regioni ed agli enti locali, come individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, mediante stralcio delle strade o dei tronchi di strade inseriti nella rete nazionale e mediante l'inserimento di quelli da trasferire alla viabilità delle regioni e degli enti locali, unitamente ai tratti eventualmente sottesi a seguito di varianti;

Ritenuto, altresì, necessario provvedere a rettificare alcune imprecisioni inerenti i dati chilometrici relativi alle singole strade o ai tronchi di strade contenuti nelle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e le denominazioni delle arterie elencate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli affari regionali per l'attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997, e per gli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 112 del 1998;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'8 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di individuazione della rete stradale d'interesse regionale indicanti le strade ed i tronchi di strade ricadenti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, sono sostituite dalle analoghe tabelle di cui all'allegato, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le strade ed i tronchi di strade individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificato dal presente decreto, sono trasferiti unitamente ai tratti eventualmente sottesi a seguito di varianti.

Art. 3.

All'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 le parole «lavori già appaltati sulle strade trasferite che alla data del trasferimento abbiano già comportato impegno contabile di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'ANAS la pubblicazione del bando di gara».

Art. 4.

Restano ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 e nei relativi allegati.

Art. 5.

Eventuali imprecisioni nei dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, potranno essere sanate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.

Roma, 21 settembre 2001

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per gli affari regionali
LA LOGGIA

ALLEGATO

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE **REGIONE PIEMONTE**

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa tot. Km	Intero percorso o tratto
10	PADANA INFERIORE	0,000	127,250	127,250	Intero tratto regionale
11	PADANA SUPERIORE	0,000	111,686	111,686	Intero tratto regionale
20	DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA	0,000	78,200	78,200	Da inn. SS 29 a Cuneo
22	DI VAL MACRA	0,000	75,637	75,637	Intero percorso
23	DEL COLLE DI SESTRIERE	0,000	103,511	103,511	Intero percorsó
24	DEL MONGINEVRO	0,000	55,200	55,200	Oa Torino a Susa
28	DEL COLLE DI NAVA	0,000	8,190	8,190	Da inn. SS 20 a inn. SS 231
28 Bis	DEL COLLE DI NAVA	0,000	10,850	10,850	Intero tratto regionale
28 Dir.	DEL COLLE DI NAVA	0,000	16,200	16,200	Intero percorso
29	DEL COLLE DI CADIBONA	0,000	105,982	105,982	Intero tratto regionale
29 Racc.	DEL COLLE DI CADIBONA	0,000	8,216	8,216	Intero percorso
30	DI VAL BORMIDA	0,000	67,580	67,580	Intero tratto regionale
31	DEL MONFERRATO	0,000	52,864	52,864	Intero percorso
31 Bis	DEL MONFERRATO	0,000	42,399	42,399	Intero percorso
32 Dir.	TICINESE	0,000	10,331	10,331	Intero percorso
33 Racc.	DEL SEMPIONE	0,000	1,999	1,999	Intero percorso
35	DEI GIOVI	40,517	70,001	29,484	Intero tratto regionale
35 Bis	DEI GIOVI	0,000	22,673	22,673	Intero percorso
142	BIELLESE	0,000	54,103	54,103	Intero percorso
143	VERCELLESE	0,000	32,135	32,135	Intero percorso
144	DI OROPA	0,000	11,355	11,355	Intero percorso
211	DELLA LOMELLINA	0,000	29,700	29,700	Intero tratto regionale
211	DELLA LOMELLINA	62,750	80,896	18,146	Intero tratto regionale
228	DEL LAGO DI VIVERONE	0,000	20,370	20,370	Intero percorso
229	DEL LAGO D'ORTA	0,000	60,489	60,489	Intero percorso
230	DI MASSAZZA	0,000	39,466	39,466	Intero percorso
232	PANORAMICA ZEGNA	0,000	44,114	44,114	Intero percorso
299	DI ALAGNA	0,000	93,000	93,000	Intero percorso
334	DEL SASSELLO	28,400	52,424	24,024	Intero tratto regionale
338	DI MONGRANDO	0,000	25,485	25,485	Intero percorso
339	DI CENGIO	0,000	33,330	33,330	Intero tratto regionale
393	DI VILLASTELLONE	0,000	17,870	17,870	Intero percorso
419	DELLA SERRA	0,000	15,840	15,840	Intero percorso
455	DI PONTESTURA	0,000	30,000	30,000	Intero percorso
456	DEL TURCHINO	0,000	76,707	76,707	Intero tratto regionale
457	DI MONCALVO	0,000	38,825	38,825	Intero percorso
458	DI CASALBORGONE	0,000	45,329	45,329	Intero percorso
460	DI CERESOLE	0,000	70,100	70,100	Intero percorso
490	DEL COLLE DEL MELOGNO	0,000	1,481	1,481	Intero tratto regionale
494	VIGEVANESE	70,255	89,925	19,670	Intero tratto regionale
527	BUSTESE	48,892	54,344	5,452	Intero tratto regionale
549	DI MACUGNAGA	0,000	30,740	30,740	Intero percorso
564	MONREGALESE	0,000	22,800	22,800	Intero percorso
565	DI CASTELLAMONTE	0,000	24,095	24,095	Intero percorso
582	DEL COLLE DI S. BERNARDO	0,000	15,673	15,673	Intero tratto regionale
589	DEI LAGHI DI AVIGLIANA	0,000	90,620	90,620	Intero percorso
590	DELLA VAL CERRINA	0,000	61,060	61,060	Intero percorso
592	DI CANELLI	0,000	28,200	28,200	Intero percorso
593	DI BORGO D'ALE	0,000	12,951	12,951	Intero percorso
594	DESTRA SESIA	0,000	27,065	27,065	Intero percorso
595	DI MAZZE'	0,000	13,305	13,305	Intero percorso
596	DEI CAIROLI	56,606	62,141	5,535	Intero tratto regionale
596 Dir.	DEI CAIROLI	12,560	19,942	7,382	Intero tratto regionale
631	DI VALLE CANNOBINA	0,000	25,530	25,530	Intero percorso
661	DELLE LANGHE	0,000	77,660	77,660	Intero percorso
662	DI SAVIGLIANO	0,000	28,520	28,520	Intero percorso
663	DI SALUZZO	0,000	33,745	33,745	Intero percorso

totale 2.240,124

INDIVIDUAZIONE RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE **REGIONE LOMBARDIA**

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa tot. Km	Intero percorso o tratto
10	PADANA INFERIORE	127,250	164,930	37,680	Intero tratto regionale
10	PADANA INFERIORE	216,999	306,718	89,719	Intero tratto regionale
11	PADANA SUPERIORE	111,686	272,424	160,738	Intero tratto regionale
35	DEI GIOVI	70,001	168,900	98,899	Da confine regionale a SS 340
35 Dir.	DEI GIOVI	0,000	1,296	1,296	Intero percorso
36 Dir.	DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA	0,000	1,465	1,465	Intero percorso
42	DEL TONALE E DELLA MENDOLA	0,000	24,450	24,450	Da inn. SS 11 a Bergamo
45 Bis	GARDESANA OCCIDENTALE	0,000	47,948	47,948	Da inn SS10 A inn. SS 11
45 Bis/Dir.	DEL VITTORIALE	0,000	1,170	1,170	Intero percorso
62	DELLA CISA	162,014	199,004	36,990	Intero tratto regionale
211	DELLA LOMELLINA	29,700	62,750	33,050	Intero tratto regionale
233	VARESINA	0,000	49,200	49,200	Da Milano a Varese
234	CODOGNESE	0,000	72,395	72,395	Intero percorso
235	DI ORZINUOVI	0,000	98,790	98,790	Intero percorso
236	GOITESE	0,000	56,900	56,900	Intero percorso
236 Bis	GOITESE	0,000	5,523	5,523	Intero percorso
237	DEL CAFFARO	0,000	55,815	55,815	Intero tratto regionale
249	GARDESANA ORIENTALE	0,000	22,030	22,030	Intero tratto regionale
294	DELLA VAL DI SCALVE	0,000	59,428	59,428	Intero percorso
300	DEL PASSO GAVIA	0,000	43,922	43,922	Intero percorso
341	GALLARATESE	30,000	51,276	21,276	Da Gallarate a Varese
342	BRIANTEA	0,000	60,875	60,875	Da Bergamo a Como
342/DIR	BRIANTEA	0,000	9,650	9,650	Intero percorso
343	ASOLANA	22,256	77,500	55,244	Intero tratto regionale
345	DELLE TRE VALLI	0,000	94,462	94,462	Intero percorso
358	DI CASTELNOVO	20,400	34,617	14,217	Intero tratto regionale
394 Dir.	DEL VERBANO ORIENTALE	0,000	4,400	4,400	Intero percorso
402	VALERIANA	0,000	18,522	18,522	Intero percorso
404	VAL MASINO	0,000	17,330	17,330	Intero percorso
405	DI VAL GEROLA	0,000	17,750	17,750	Intero percorso
412	DELLA VAL TIDONE	0,000	41,320	41,320	Intero tratto regionale
412	DELLA VAL TIDONE	74,250	95,410	21,160	Intero tratto regionale
413	ROMANA	0,000	31,285	31,285	Intero tratto regionale
415	PAULLESE	0,000	71,655	71,655	Intero percorso
420	SABBIONETANA	0,000	36,164	36,164	Intero percorso
431	DI VELATE	0,000	10,300	10,300	Intero percorso
461	DEL PASSO DEL PENICE	0,000	43,343	43,343	Intero tratto regionale
469	SEBINA OCCIDENTALE	0,000	47,300	47,300	Intero percorso
470	DELLA VALLE BREMBANA	0,000	36,800	36,800	Intero percorso
470/DIR	DELLA VALLE BREMBANA	0,000	11,900	11,900	Intero percorso
472	BERGAMINA	0,000	25,538	25,538	Intero percorso
482	ALTOPOLESANA	0,000	32,756	32,756	Intero tratto regionale
494	VIGEVANESE	16,800	70,255	53,455	Da innesto SS 596/Dir a confine regionale
496	VIRGILIANA	0,000	34,000	34,000	Intero tratto regionale
498	SONCINESE	0,000	72,600	72,600	Intero percorso
510	SEBINA ORIENTALE	0,000	47,475	47,475	Intero percorso
525	DEL BREMBO	0,000	29,173	29,173	Intero percorso
526	DELL'ESTICINO	32,800	41,500	8,700	Dal racc. Aut.le per Pavia a inn. SS 35
527	BUSTESE	0,000	48,892	48,892	Intero tratto regionale
550	DI VILLA DI TIRANO	0,000	4,300	4,300	Intero percorso
567	DEL BENACO	0,000	8,923	8,923	Intero percorso
572	DI SALO'	0,000	22,022	22,022	Intero percorso
573	L'OGLIESE	0,000	17,880	17,880	Intero percorso
583	LARIANA	0,000	49,400	49,400	Intero percorso
591	CREMASCA	0,000	62,730	62,730	Intero percorso
596	DEI CAIROLI	0,000	56,606	56,606	Intero tratto regionale
596 Dir.	DEI CAIROLI	0,000	12,560	12,560	Intero tratto regionale
617	BRONESE	0,000	13,600	13,600	Intero percorso
639	DEI LAGHI DI PUSIANO E DI GARLATE	0,000	37,277	37,277	Intero percorso
668	LENESE	0,000	57,000	57,000	Intero percorso
669	DEL PASSO DI CROCEDOMINI	0,000	30,000	30,000	Intero percorso
671	DELLA VAL SERIANA	0,000	70,266	70,266	Intero percorso
			totale	2.457,514	

INDIVIDUAZIONE RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE ***REGIONE VENETO***

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa tot. Km	Intero percorso o tratto
10	PADANA INFERIORE	306,718	373,510	66,792	Intero tratto regionale
11	PADANA SUPERIORE	272,424	308,4	35,976	Da confine regionale a Verona
11	PADANA SUPERIORE	308,400	348,450	40,050	Da Verona a Vicenza
11	PADANA SUPERIORE	348,450	358,150	9,700	Traversa di Vicenza
11	PADANA SUPERIORE	358,150	380,086	21,936	Da Vicenza a Padova
11	PADANA SUPERIORE	380,086	426,402	46,316	Da Padova a Venezia
14 Bis	DI MESTRE	0,000	5,553	5,553	Intero percorso
16 Dir. A	ADRIATICA	0,000	4,914	4,914	Intero percorso
46	DEL PASUBIO	0,000	46,600	46,600	Intero tratto regionale
46 Dir.	DEL PASUBIO	0,000	1,775	1,775	Intero percorso
47	DELLA VALSUGANA	0,000	30,180	30,180	Da inn SS 11 a inn. SS 53
47 Racc.	DI ALTICHIERO	0,000	10,180	10,180	Intero percorso
48	DELLE DOLOMITI	76,500	162,100	85,600	Intero tratto regionale
48 Bis	DELLE DOLOMITI	0,000	8,800	8,800	Intero percorso
50	DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE	46,253	61,075	14,822	Da inn 50 bis a conf. regionale
53	POSTUMIA	22,950	116,564	93,614	Da inn. SS 47 a inn. SS 14
62	DELLA CISA	199,004	220,018	21,014	Intero tratto regionale
141	STRADA CADORNA	0,000	55,427	55,427	Intero percorso
141/DIR	STRADA CADORNA	0,000	3,435	3,435	Intero percorso
203	AGORDINA	0,000	60,712	60,712	Intero percorso
203/DIR	AGORDINA	0,000	7,260	7,260	Intero percorso
244	DI VAL BADIA	38,920	43,362	4,442	Intero tratto regionale
245	CASTELLANA	0,000	50,100	50,100	Intero percorso
246	DI RECOARO	0,000	42,465	42,465	Intero percorso
247	RIVIERA	0,000	46,442	46,442	Intero percorso
248	SCHIAVONESCA - MAROSTICANA	0,000	79,950	79,950	Intero percorso
249	GARDESANA ORIENTALE	22,030	91,232	69,202	Intero tratto regionale
250	DELLE TERME EUGANEE	0,000	14,080	14,080	Intero percorso
251	DELLA VAL DI ZOLDO E VAL CELLINA	0,000	10,695	10,695	Da Portogruaro al confine regionale
251	DELLA VAL DI ZOLDO E VAL CELLINA	97,805	154,860	57,055	Da confine regionale a Inn. SS 203
307	DEL SANTO	0,000	26,410	26,410	Intero percorso
307	Var	0,000	13,600	13,600	Intero percorso
346	DEL PASSO DI S. PELLEGRINO	14,198	30,067	15,869	Intero tratto regionale
347	DEL PASSO CEREDA E PASSO DURAN	11,780	73,660	61,880	Intero tratto regionale
348	FELTRINA	0,000	53,804	53,804	Intero percorso
349	DI VAL D'ASSA E PEDEMONTANA COSTO	45,768	109,200	63,432	Intero tratto regionale
350	DI FOLGARIA E VAL D'ASTICO	27,507	65,807	38,300	Intero tratto regionale
355	DI VAL DEGANO	31,735	49,350	17,615	Intero tratto regionale
422	DELL'ALPAGO E DEL CANSIGLIO	0,000	47,361	47,361	Intero percorso
422/DIR	DELL'ALPAGO E DEL CANSIGLIO	0,000	6,500	6,500	Intero percorso
443	DI ADRIA	0,000	22,000	22,000	Intero percorso
450	DI AFFI	0,000	13,300	13,300	Intero percorso
463	DEL TAGLIAMENTO	57,700	66,020	8,320	Intero tratto regionale
465	DELLA FORCELLA LAVARDET	0,000	10,596	10,596	Intero tratto regionale
473	DI CROCE D'AUNE	0,000	22,930	22,930	Intero percorso
482	ALTOPOLESANA	32,756	65,615	32,859	Intero tratto regionale
495	DI CODIGORO	56,640	72,129	15,489	Intero tratto regionale
500	DI LONIGO	0,000	34,250	34,250	Intero percorso
515	NOALESE	0,000	39,115	39,115	Intero percorso
516	PIOVESE	0,000	4,690	4,690	Centro abitato di Padova
516	PIOVESE	16,880	46,428	29,548	Da Piove di Sacco a inn. SS 443 presso Adria
532	DEL PASSO DI S.ANTONIO	0,000	13,400	13,400	Intero percorso
563	DI SALESEI	0,000	9,924	9,924	Intero percorso
619	DI VICO DI CADORE	0,000	23,550	23,550	Intero percorso
635	DEL PASSO DI S. BOLDO	0,000	40,590	40,590	Intero percorso
638	DEL PASSO GIAU	0,000	21,535	21,535	Intero percorso
641	DEL PASSO FEDAIA	14,210	27,291	13,081	Intero tratto regionale
667	DI CAERANO	0,000	17,630	17,630	Intero percorso

totale 1.762,665

INDIVIDUAZIONE RETE STRADALE DI NTERESSE REGIONALE ***REGIONE EMILIA ROMAGNA***

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot. Km	Intero percorso o tratto
9 Ter	DEL RABBI	0,000	53,251	53,251	Intero tratto regionale
10	PADANA INFERIORE	164,930	216,999	52,069	Intero tratto regionale
62	DELLA CISA	113,600	162,014	48,414	Da Parma a conf. regionale
63	DEL VALICO DEL CERRETO	107,718	137,423	29,705	Da inn. SS 9 a inn. SS 62
65	DELLA FUTA	61,965	106,903	44,938	Intero tratto regionale
71	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	200,086	293,770	93,684	Da conf. regionale a inn. 16 presso Ravenna
71 Bis	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	3,313	13,372	10,059	Da inn. A 14 a inn. SS 16
253	S. VITALE	0,000	71,970	71,970	Intero percorso
254	DI CERVIA	0,000	23,997	23,997	Intero percorso
255	DI S. MATTEO DECIMA	0,000	64,663	64,663	Intero percorso
258	MARECCHIA	69,900	86,600	16,700	Intero tratto regionale
302	BRISIGHELLESE RAVENNATE	71,670	118,335	46,665	Intero tratto regionale
304	DI CESENA	0,000	13,298	13,298	Intero percorso
306	CASOLANA RIOLESE	0,000	28,890	28,890	Intero tratto regionale
308	DI FONDO VALLE TARO	0,000	24,850	24,850	Intero percorso
310	DEL BIDENTE	24,004	89,800	65,796	Intero tratto regionale
324	DEL PASSO DELLE RADICI	0,000	78,218	78,218	Intero tratto regionale
325	DI VAL DI SETTA E VAL DI BISENZIO	0,000	43,245	43,245	Intero tratto regionale
343	ASOLANA	0,000	22,256	22,256	Intero tratto regionale
357	DI FORNOVO	0,000	19,762	19,762	Intero percorso
358	DI CASTELNOVO	0,000	20,400	20,400	Intero tratto regionale
359	DI SALSOMAGGIORE E DI BARDI	0,000	92,000	92,000	Intero percorso
412	DELLA VAL TIDONE	41,320	74,250	32,930	Intero tratto regionale
413	ROMANA	31,285	64,642	33,357	Intero tratto regionale
461	DEL PASSO DEL PENICE	43,343	57,083	13,740	Intero tratto regionale
462	DELLA VALLE D'ARDA	0,000	19,400	19,400	Intero percorso
467	DI SCANDIANO	0,000	32,214	32,214	Intero percorso
468	DI CORREGGIO	0,000	85,610	85,610	Intero percorso
486	DI MONTEFIORINO	0,000	82,350	82,350	Intero percorso
495	DI CODIGORO	0,000	56,640	56,640	Intero tratto regionale
496	VIRGILIANA	34,000	66,280	32,280	Intero tratto regionale
513	DI VAL D'ENZA	0,000	56,270	56,270	Intero percorso
523	DEL COLLE DI CENTO CROCI	0,000	49,820	49,820	Intero tratto regionale
568	DI CREVALCORE	0,000	38,725	38,725	Intero percorso
569	DI VIGNOLA	0,000	39,700	39,700	Intero percorso
586	DELLA VALLE DELL'AVETO	0,000	22,178	22,178	Intero tratto regionale
587	DI CORTEMAGGIORE	0,000	13,960	13,960	Intero percorso
588	DEI DUE PONTI	0,000	31,637	31,637	Intero percorso
610	SELICE o MONTANARA IMOLESE	0,000	62,626	62,626	Intero tratto regionale
623	DEL PASSO BRASA	0,000	80,230	80,230	Intero percorso
632	TRAVERSA DI PRACCHIA	0,000	16,050	16,050	Intero tratto regionale
654	DI VAL NURE	0,000	74,310	74,310	Inn. SS 45 a Piacenza - confine regionale c/o Monte Tomarlo - Intero tratto regionale
665	MASSESE	0,000	71,000	71,000	Intero tratto regionale

totale 1.909,857

INDIVIDUAZIONE RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE **REGIONE TOSCANA**

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa tot. Km	Intero percorso o tratto
2	VIA CASSIA	141,612	297,568	155,956	Intero tratto regionale
2 Dir.	VIA CASSIA	0,000	0,630	0,630	Intero percorso
9 Ter	DEL RABBI	53,251	60,587	7,336	Intero tratto regionale
12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	7,030	25,788	18,758	Tratto sotteso alla SS 12radd
65	DELLA FUTA	0,000	61,965	61,965	Intero tratto regionale
66	PISTOIESE	0,000	67,660	67,660	Intero percorso
67	TOSCO ROMAGNOLA	0,000	14,800	14,800	Da inn. SS 1 a Cascina
68	DI VAL CECINA	0,000	71,465	71,465	Intero percorso
69	DI VAL D'ARNO	0,000	66,331	66,331	Intero percorso
70	DELLA CONSUMA	0,000	39,410	39,410	Intero percorso
71	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	110,173	200,086	89,913	Intero tratto regionale
73	SENESE ARETINA	0,000	100,487	100,487	Da inn. SS 1 c/o Montepascali a Siena
73	SENESE ARETINA	181,600	182,607	1,007	Da inn. SS 3bis a inn. SS 258
74	MAREMMANA	0,000	59,552	59,552	Intero tratto regionale
75 Bis	DEL TRASIMENO	49,796	52,522	2,726	Intero tratto regionale
146	DI CHIANCIANO	0,000	46,870	46,870	Intero percorso
206	PISANA LIVORNESE	0,000	46,100	46,100	Intero percorso
208	STRADA DELLA VERNA	0,000	38,700	38,700	Intero percorso
208/DIR	STRADA DELLA VERNA	0,000	3,300	3,300	Intero percorso
221	DI MONTERCHI	0,000	4,280	4,280	Intero tratto regionale
222	CHIANTIGIANA	0,000	61,400	61,400	Intero percorso
224	DI MARINA DI PISA	0,000	25,410	25,410	Intero percorso
258	MARECCHIA	0,000	33,620	33,620	Intero tratto regionale
302	BRISIGHELLESE RAVENNATE	0,000	71,670	71,670	Intero tratto regionale
306	CASOLANA RIOLESE	28,890	48,389	19,499	Intero tratto regionale
310	DEL BIDENTE	0,000	24,004	24,004	Intero tratto regionale
321	DEL POLACCO	0,000	36,330	36,330	Intero percorso
322	DELLE COLLACCHIE	0,000	99,503	99,503	Intero percorso
323	DI MONTE AMIATA	0,000	106,780	106,780	Intero percorso
324	DEL PASSO DELLE RADICI	78,218	108,942	30,724	Intero tratto regionale
325	DI VAL DI SETTA E VAL DI BISENZIO	43,245	92,600	49,355	Intero tratto regionale
326	DI RAPOLANO	22,725	55,867	33,142	Da Sinalunga a inn. SS 146 c/o Chiusi
327	DI FOIANO	0,000	29,800	29,800	Intero percorso
329	DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE	0,000	42,360	42,360	Intero percorso
330	DI BUONVIAGGIO	7,695	10,680	2,985	Intero tratto regionale
398	VIA VAL DI CORNIA	0,000	36,300	36,300	Da inn. SS 439 a inn. SS 1
408	DI MONTEVARCHI	0,000	45,180	45,180	Intero percorso
429	DI VAL D'ELSA	0,000	70,250	70,250	Intero percorso
432	DELLA BOCCA DI MAGRA	0,000	1,157	1,157	Intero tratto regionale
435	LUCCHESE	0,000	40,875	40,875	Intero percorso
436	FRANCESCA	0,000	28,260	28,260	Intero percorso
438	LAURETANA	0,000	27,200	27,200	Intero percorso
439	SARZANESE VALDERA	0,000	175,150	175,150	Da Lucca a inn. SS 1
439/DIR	SARZANESE VALDERA	0,000	17,500	17,500	Intero percorso
440	DI PORTO S. STEFANO	0,000	13,200	13,200	Intero percorso
441	MASSETANA	0,000	30,100	30,100	Intero percorso
445	DELLA GARFAGNANA	0,000	71,169	71,169	Intero percorso
446	DI FOSDINOVO	0,000	20,031	20,031	Intero percorso
446/DIR	DI FOSDINOVO	0,000	21,428	21,428	Intero percorso
451	DI MONTE OLIVETO	0,000	17,450	17,450	Intero percorso
454	DI POZZUOLO	11,786	15,358	3,572	Intero tratto regionale
477	DELL'ALPE DI CASAGLIA	0,000	16,134	16,134	Intero percorso
478	DI SARTEANO	0,000	34,075	34,075	Intero percorso
484	DEL CASTEL DI BROLIO	0,000	21,964	21,964	Intero percorso
503	DEL PASSO DEL GIOGO	0,000	33,125	33,125	Intero percorso
540	DI VAL D'AMBRA	0,000	22,845	22,845	Intero percorso
541	TRAVERSA MAREMMANA	0,000	25,047	25,047	Intero percorso
551	TRAVERSA DEL MUGELLO	0,000	23,330	23,330	Intero percorso
555	DELLE COLLINE	0,000	10,100	10,100	Intero percorso
556	DI LONDA - STIA	0,000	30,580	30,580	Intero percorso
610	SELICE o MONTANARA IMOLESE	62,626	77,981	15,355	Intero tratto regionale
632	TRAVERSA DI PRACCHIA	16,050	16,500	0,450	Intero tratto regionale
633	MAMMIANESE - MARLIANESE	0,000	38,675	38,675	Intero percorso
665	MASSESE	71,000	100,000	29,000	Intero tratto regionale
665 Dir.	MASSESE	0,000	15,000	15,000	Intero percorso
S.G.C.	FI-PI-LI	0,000	97,499	97,499	Intero percorso
			totale	2.595,829	

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE ***REGIONE MARCHE***

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa tot. Km	Intero percorso o tratto
3	VIA FLAMINIA	218,290	253,485	35,195	Da confine regionale a inn. SS73bis
4	VIA SALARIA	204,560	231,208	26,648	Tratto sotteso al Raccordo Aut.le Ascoli-Porto d'Ascoli
4 Racc.	VIA SALARIA	0,000	0,903	0,903	Intero percorso
77	DELLA VAL DI CHIENTI	51,420	83,650	32,230	Da Sfercia a Sforzacosta
77 dir.	DELLA VAL DI CHIENTI	0,000	40,268	40,268	Intero percorso
78	PICENA	0,000	78,713	78,713	Intero percorso
209	VALNERINA	62,400	88,690	26,290	Intero tratto regionale
210	FERMANA FALERIENSE	0,000	55,164	55,164	Intero percorso
256	MUCCESE	0,000	38,805	38,805	Intero percorso
257	APECCHIESE	19,960	53,900	33,940	Intero tratto regionale
258	MARECCHIA	33,620	69,900	36,280	Intero tratto regionale
360	ARCEVIESE	0,000	62,223	62,223	Intero tratto regionale
361	SEPTEMPEDANA	0,000	96,678	96,678	Intero tratto regionale
362	JESINA	0,000	35,348	35,348	Intero percorso
423	URBINATE	0,000	31,120	31,120	Intero percorso
424	DELLA VAL CESANO	0,000	55,435	55,435	Intero percorso
433	DI VAL D'ASO	0,000	42,393	42,393	Intero percorso
452	DELLA CONTESSA	9,590	12,075	2,485	Intero tratto regionale
485	CORRIDONIA MACERATESE	0,000	26,236	26,236	Intero percorso
502	DI CINGOLI	0,000	73,100	73,100	Intero percorso
571	HELVIA RECINA	0,000	14,656	14,656	Intero percorso

totale 844,110

INDIVIDUAZIONE RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE — *REGIONE UMBRIA*

S.S.	Denominazione	Comp.t	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot. Km	Intero percorso o tratto
3	VIA FLAMINIA	PG	67,340	195,790	128,450	Da confine regionale a innesto s.s. 219
3	VIA FLAMINIA	PG	197,050	218,290	21,240	Da innesto a s.s. 76 a confine regionale
3 Bis/Racc.	TIBERINA	PG	0,000	3,520	3,520	Intero percorso
3 Ter	DI NARNI E SANGEMINI	PG	0,000	21,080	21,080	Intero percorso
71	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	PG	12,572	110,173	97,601	Intero tratto regionale
74	MAREMMANA	PG	81,170	91,720	10,550	Intero tratto regionale
75 Bis	DEL TRASIMENO	PG	0,000	49,796	49,796	Intero tratto regionale
75 Bis racc	DEL TRASIMENO	PG	0,000	3,000	3,000	Intero percorso
79	TERNANA	PG	0,000	13,000	13,000	Da inn. SS 3 ter a Terni
79	TERNANA	PG	20,540	28,015	7,475	Da Marmore a confine regionale presso Piediluco
79 Bis	ORVIETANA	PG	0,000	46,448	46,448	Intero percorso
147	DI ASSISI	PG	0,000	17,314	17,314	Intero percorso
147/DIR	DI ASSISI	PG	0,000	3,583	3,583	Intero percorso
204	ORTANA	PG	33,434	43,760	10,326	Intero tratto regionale
205	AMERINA	PG	0,000	53,483	53,483	Intero tratto regionale
209	VALNERINA	PG	0,000	62,400	62,400	Intero tratto regionale
219	DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO	PG	5,600	44,920	39,320	Da innesto s.s. 318 presso Branca a innesto s.s. 3 Bis
220	PIEVAIOLA	PG	0,000	38,205	38,205	Intero percorso
221	DI MONTERCHI	PG	4,280	15,700	11,420	Intero tratto regionale
257	APECCHIESE	PG	0,000	19,960	19,960	Intero tratto regionale
298	EUGUBINA	PG	0,000	42,360	42,360	Intero percorso
313	DI PASSO CORESE	PG	45,500	58,250	12,750	Intero tratto regionale
316	DEI MONTI MARTANI	PG	0,000	41,515	41,515	Intero percorso
317	MARSCIANESE	PG	0,000	59,450	59,450	Intero percorso
319	SELLANESE	PG	0,000	26,770	26,770	Intero percorso
320	DI CASCIA	PG	0,000	23,700	23,700	Intero percorso
320/DIR	DI CASCIA	PG	0,000	5,400	5,400	Intero percorso
360	ARCEVIESE	PG	62,223	74,560	12,337	Intero tratto regionale
361	SEPTEMPEDANA	PG	96,678	107,254	10,576	Intero tratto regionale
395	DEL PASSO DI CERRO	PG	0,000	18,368	18,368	Intero percorso
396	DI NORCIA	PG	0,000	6,320	6,320	Intero percorso
397	DI MONTEMOLINO	PG	0,000	13,750	13,750	Intero percorso
416	DEL NICCONE	PG	0,000	29,730	29,730	Intero percorso
418	SPOLETINA	PG	0,000	23,672	23,672	Intero percorso
444	DEL SUBASIO	PG	0,000	33,172	33,172	Intero percorso
448	DI BASCHI	PG	0,000	25,440	25,440	Intero percorso
452	DELLA CONTESSA	PG	0,000	9,590	9,590	Intero tratto regionale
454	DI POZZUOLO	PG	0,000	11,786	11,786	Intero tratto regionale
471	DI LEONESSA	PG	0,000	15,785	15,785	Intero tratto regionale
599	DEL TRASIMENO INFERIORE	PG	0,000	19,630	19,630	Intero percorso

totale 1.100,272

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE *REGIONE LAZIO*

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa tot. Km	Intero percorso o tratto
2	VIA CASSIA	0,000	141,612	141,612	Intero tratto regionale
2 Bis	VIA CASSIA VEIENTANA	0,000	13,400	13,400	Intero percorso
3	VIA FLAMINIA	0,000	67,340	67,340	Intero tratto regionale
4 Bis	DEL TERMINILLO	0,000	22,000	22,000	Intero percorso
5	VIA TIBURTINA VALERIA	0,000	71,456	71,456	Intero tratto regionale
5 Ter	VIA TIBURTINA VALERIA	0,000	5,300	5,300	Intero percorso
6	VIA CASILINA	0,000	151,418	151,418	Intero tratto regionale
7 Dir./a	VIA APPIA	0,000	2,000	2,000	Intero percorso
8	VIA DEL MARE	0,000	27,100	27,100	Intero percorso
8 Bis	VIA OSTIENSE	0,000	27,100	27,100	Intero percorso
71	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	0,000	12,572	12,572	Intero tratto regionale
74	MAREMMANA	59,552	81,170	21,618	Intero tratto regionale
79	TERNANA	28,015	50,083	22,068	Intero tratto regionale
82	DELLA VALLE DEL LIRI	47,777	126,836	79,059	Intero tratto regionale
140	DEL LAGO DI ALBANO	0,000	3,467	3,467	Intero percorso
140/DIR	DEL LAGO DI ALBANO	0,000	2,860	2,860	Intero percorso
148	PONTINA	0,000	109,200	109,200	Intero percorso
149	DI MONTE CASSINO	0,000	8,738	8,738	Intero percorso
155	DI FIUGGI	0,000	74,600	74,600	Intero percorso
155/RACC	DI FIUGGI	0,000	18,500	18,500	Intero percorso
156	DEI MONTI LEPINI	0,000	55,780	55,780	Intero percorso
156/DIR	DEI MONTI LEPINI	0,000	5,320	5,320	Intero percorso
204	ORTANA	0,000	33,434	33,434	Intero tratto regionale
207	NETTUNENSE	0,000	37,700	37,700	Intero percorso
213	VIA FLACCA	0,000	36,080	36,080	Intero percorso
214	MARIA E ISOLA CASAMARI	0,000	22,340	22,340	Intero percorso
215	TUSCOLANA	0,000	39,420	39,420	Intero percorso
216	MAREMMANA III	0,000	27,080	27,080	Intero percorso
217	VIA DEI LAGHI	0,000	21,500	21,500	Intero percorso
218	DI ROCCA DI PAPA	0,000	14,200	14,200	Intero percorso
260	PICENTE	29,462	48,330	18,868	Intero tratto regionale
296	DELLA SCAFA	0,000	5,000	5,000	Intero percorso
297	DEL LAGO OLIMPICO	0,000	6,080	6,080	Intero percorso
297/BIS	DELL'EMISSARIO	0,000	2,450	2,450	Intero percorso
311	NEPESINA	0,000	21,837	21,837	Intero percorso
312	CASTRENSE	0,000	40,568	40,568	Intero percorso
313	DI PASSO CORESE	0,000	45,500	45,500	Intero tratto regionale
314	LICINESE	0,000	40,908	40,908	Intero percorso
315	DI MAGLIANO SABINA	0,000	17,642	17,642	Intero percorso
411	SUBLACENSE	0,000	50,560	50,560	Intero percorso
411/DIR	SUBLACENSE	0,000	18,400	18,400	Intero percorso
430	DELLA VALLE DEL GARIGLIANO	0,000	3,660	3,660	Intero tratto regionale
471	DI LEONESSA	15,785	50,400	34,615	Intero tratto regionale
489	DI GRADOLI	0,000	7,106	7,106	Intero percorso
493	VIA CLAUDIA BRACCIANESE	0,000	51,350	51,350	Intero percorso
509	DI FORCA D'ACERO	9,660	58,149	48,489	Intero tratto regionale
511	ANAGNINA	0,000	10,000	10,000	Intero percorso
521	DI MORRO	0,000	25,350	25,350	Intero percorso
577	DEL LAGO DI CAMPOTOSTO	26,400	40,600	14,200	Intero tratto regionale
578	SALTO CICOLANA	0,000	49,571	49,571	Intero tratto regionale
600	ARIANA	0,000	19,000	19,000	Intero percorso
600 Dir.	ARIANA	0,000	8,100	8,100	Intero percorso
601	OSTIA - ANZIO	0,000	40,000	40,000	Intero percorso
609	CARPINETANA	0,000	42,480	42,480	Intero percorso
627	DELLA VANDRA	0,000	46,662	46,662	Intero tratto regionale
628	LEUCIANA	0,000	17,200	17,200	Intero percorso
630	AUSONIA	0,000	34,100	34,100	Intero percorso
636	DI PALOMBARA	0,000	33,530	33,530	Intero percorso
637	DI FROSINONE E DI GAETA	0,000	52,045	52,045	Intero percorso
637 Dir.	DI FROSINONE E DI GAETA	0,000	8,200	8,200	Intero percorso
657	SABINA	0,000	23,200	23,200	Intero percorso
666	DI SORA	0,000	17,000	17,000	Intero percorso

totale 2.027,933

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE *REGIONE ABRUZZO*

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot. Km	Interno percorso o tratto
5	VIA TIBURTINA VALERIA	71,456	176,091	104,635	Da confine regionale a inizio tratto in comune con la s.s. 17
5	VIA TIBURTINA VALERIA	184,160	232,900	48,740	Da innesto s.s. 153 presso Bussi a innesto s.s. 16 presso Pescara
5 Bis	VESTINA SARENTINA	0,000	49,740	49,740	Intero percorso
5 Bis/DIR	VESTINA	0,000	8,490	8,490	Intero percorso
5 Quater	VIA TIBURTINA VALERIA	0,000	26,020	26,020	Intero percorso
5Quat.Dir.	DEL CASELLO DI TAGLIACOZZO	0,000	1,900	1,900	Intero percorso
5 Dir.	VIA TIBURTINA VALERIA	0,000	6,150	6,150	Intero percorso
5 Racc.	VIA TIBURTINA VALERIA	0,000	6,050	6,050	Intero percorso
16 Bis	ADRIATICA	0,000	19,030	19,030	Intero percorso
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	68,592	83,900	15,308	Tratto sotteso alla SS 153
17 Bis	DELLA FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE	0,000	76,200	76,200	Intero percorso
17Bis/Dir.A	DELLA FUNIVIA GRAN SASSO	0,000	3,000	3,000	Intero percorso
17Bis/Dir.B	DELLA FUNIVIA GRAN SASSO	0,000	1,800	1,800	Intero percorso
17Bis/Dir.C	DELLA FUNIVIA GRAN SASSO	0,000	10,000	10,000	Intero percorso
17 Ter	DELL'APPENNINO ABRUZZESE	0,000	3,800	3,800	Intero percorso
80	DEL GRAN SASSO D'ITALIA	1,520	77,930	76,410	Da inn SS 17 a Teramo
80 Dir.	DEL GRAN SASSO D'ITALIA	0,000	5,542	5,542	Intero percorso
81 Dir.	PICENO APRUTINA	0,000	4,000	4,000	Intero percorso
82	DELLA VALLE DEL LIRI	0,000	47,777	47,777	Intero percorso
83	MARSICANA	0,000	75,815	75,815	Da inn. SS 5 a inn. SS 158
84	FRENTANA	0,000	50,343	50,343	Da inn. SS 17 a Casoli
84	FRENTANA	57,343	90,340	32,997	Da inn. SS 652 a inn. SS 16
86	ISTONIA	64,884	140,040	75,156	Intero tratto regionale
150	DELLA VALLE DEL VOMANO	0,000	37,470	37,470	Intero percorso
151	DELLA VALLE DEL TAVO	0,000	18,895	18,895	Intero percorso
259	VIBRATA	0,000	27,670	27,670	Intero percorso
260	PICENTE	0,000	29,462	29,462	Intero tratto regionale
261	SUBEQUANA	0,000	35,710	35,710	Intero percorso
262	DI CAMPLI	0,000	37,020	37,020	Intero percorso
262/DIR	DI CAMPLI	0,000	6,020	6,020	Intero percorso
263	DI VAL DI FORO E BOCCA DI VALLE	0,000	66,150	66,150	Intero percorso
363	DI GUARDIAGRELE	0,000	19,400	19,400	Intero percorso
364	DI ATESSA	0,000	47,700	47,700	Intero percorso
365	DI BISENTI	0,000	34,600	34,600	Intero percorso
437	DELL'AREMOGNA	0,000	10,300	10,300	Intero percorso
437/DIR	DELL'AREMOGNA	0,000	0,520	0,520	Intero percorso
471	DI LEONESSA	50,400	62,113	11,713	Intero tratto regionale
479	SANNITE	0,000	59,558	59,558	Intero percorso
487	DI CARAMANICO TERME	0,000	60,800	60,800	Intero percorso
491	DI ISOLA DEL GRAN SASSO	0,000	31,200	31,200	Intero percorso
509	DI FORCA D'ACERO	0,000	9,660	9,660	Intero tratto regionale
520	DEL CERASO	0,000	4,200	4,200	Intero percorso
524	LANCIANO FOSSA CESIO	0,000	13,930	13,930	Intero percorso
538	MARRUCINA	0,000	24,775	24,775	Intero percorso
539	DI MANOPPELLO	0,000	25,970	25,970	Intero percorso
553	DI ATRI	0,000	40,900	40,900	Intero percorso
577	DEL LAGO DI CAMPOTOSTO	0,000	26,400	26,400	Intero tratto regionale
578	SALTO CICOLANA	49,571	63,871	14,300	Intero tratto regionale
579	PALENTINA	0,000	13,400	13,400	Intero percorso
584	DI LUCOLI	0,000	33,977	33,977	Intero percorso
602	DI FORCA DI PENNE	0,000	59,007	59,007	Intero percorso
614	DELLA MAIELLETTA	0,000	21,290	21,290	Intero percorso
615	DI MONTE LUCO	0,000	11,050	11,050	Intero percorso
615 dir	DI MONTE LUCO	0,000	2,250	2,250	Intero percorso
649	DI FONDO VALLE ALENTO	0,000	15,437	15,437	Intero percorso
649 Dir.	DI FONDO VALLE ALENTO	0,000	4,000	4,000	Intero percorso
656	VAL PESCARA CHIETI	0,000	5,920	5,920	Intero percorso
656 Dir.	VAL PESCARA CHIETI	0,000	4,900	4,900	Intero percorso

totale 1.614,457

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE **REGIONE CAMPANIA**

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot. Km	Interno percorso o tratto
7 Dir/C	VIA APPIA	15,000	24,220	9,220	Da inn. SS 91 a inn. SS 401
7 IV/Dir.	DI ISCHITELLA LIDO	0,000	2,050	2,050	Intero percorso
18	TIRRENA INFERIORE	0,000	54,590	54,590	Da Napoli a Salerno
18 Dir. A	DI BADIA DI CAVA	0,000	5,500	5,500	Intero percorso
18 Dir. B	TIRRENA INFERIORE	0,000	0,900	0,900	Intero percorso
18Racc./Bis	TIRRENA INFERIORE	0,000	1,916	1,916	Intero percorso
19 Ter	DORSALE AULETTESE	0,000	13,632	13,632	Intero percorso
87	SANNITICA	0,000	93,280	93,280	Da Napoli a inn. SS 88
88	DEI DUE PRINCIPATI	0,000	64,290	64,290	Da inn. SS. n. 18 a Benevento
91	DELLA VALLE DEL SELE	0,000	62,600	62,600	Da inn. SS 90 a inn. SS 7
91 Bis	IRPINA	28,300	36,540	8,240	Intero tratto regionale
94	DEL VARCO DI PIETRASTRETTA	0,000	3,200	3,200	Da innesto SS 19 a innesto SS 19 ter
94	DEL VARCO DI PIETRASTRETTA	5,200	10,200	5,000	Da innesto SS 19 ter a inn. SS 94 presso Vietri
94ex 407	DEL VARCO DI PIETRASTRETTA	0,000	14,030	14,030	Intero tratto regionale
103	DI VAL D'AGRI	0,000	21,500	21,500	Intero tratto regionale
104	DI SAPRI	0,000	9,000	9,000	Intero tratto regionale
145/DIR	SORRENTINA	0,000	4,770	4,770	Intero percorso
158	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	43,600	98,225	54,625	Intero tratto regionale
158/DIR	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	0,000	32,300	32,300	Intero tratto regionale
162	DELLA VALLE CAUDINA	0,000	45,260	45,260	Intero percorso
162 Dir.	DEL CENTRO DIREZIONALE	0,000	14,090	14,090	Intero percorso
162 Racc.	DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI POMIGLIANO D'ARCO	0,000	2,826	2,826	Intero percorso
164	DELLE CROCI DI ACERNO	0,000	76,140	76,140	Intero percorso
165	DI MATER DOMINI	0,000	14,835	14,835	Intero percorso
166	DEGLI ALBURNI	0,000	67,250	67,250	Intero percorso
264	DEL BASSO VOLTURNO	0,000	40,764	40,764	Intero percorso
265	DEI PONTI DELLA VALLE	0,000	53,500	53,500	Intero percorso
266	NOCERINA	0,000	12,300	12,300	Intero percorso
267	DEL CILENTO	0,000	57,705	57,705	Intero percorso
269	DEL FAITO	0,000	15,838	15,838	Intero percorso
270	DELL'ISCHIA VERDE	0,000	30,050	30,050	Intero percorso
270/RACC	DELL'ISCHIA VERDE	0,000	0,416	0,416	Intero percorso
303	DEL FORMICOSO	20,600	59,090	38,490	Da inn. SS 90 a conf. regionale
366	DI AGEROLA	0,000	30,570	30,570	Intero percorso
367	NOLANA SARNESE	0,000	26,557	26,557	Intero percorso
368	DEL LAGO LACENO	0,000	19,150	19,150	Intero percorso
369	APPULO-FORTORINA	7,200	53,000	45,800	Intero tratto regionale
371	DELLA VALLE DEL SABATO	0,000	10,826	10,826	Intero percorso
373	DI RAVELLO	0,000	5,300	5,300	Intero percorso
374	DI SUMMONTE E MONTEVERGINE	0,000	36,270	36,270	Intero percorso
374 Dir.	DI MONTEVERGINE	0,000	11,000	11,000	Intero percorso
381	DEL PASSO DELLE CROCELLE	45,650	58,930	13,280	Intero tratto regionale
399	DI CALITRI	0,000	19,860	19,860	Intero percorso
400	DI CASTELVETERE	0,000	27,400	27,400	Da inn. SS 7 presso Parolise a inn. SS 425
400/DIR	DI CASTELVETERE	0,000	3,348	3,348	Intero percorso
403	DEL VALLO DI LAURO	0,000	27,140	27,140	Intero percorso
414	DI MONTECALVO IRPINO	0,000	18,600	18,600	Intero percorso
426	DI POLLA	0,000	10,675	10,675	Intero percorso
428	DI VILLA MAINA	0,000	15,520	15,520	Intero percorso
430	DELLA VALLE DEL GARIGLIANO	3,660	36,731	33,071	Intero tratto regionale
447	DI PALINURO	0,000	49,350	49,350	Intero percorso
447/RACC	DI PALINURO	0,000	6,800	6,800	Intero percorso
447/RACC/A	DI PALINURO	0,000	13,510	13,510	Intero percorso
488	DI ROCCADASPIDE	0,000	74,012	74,012	Intero percorso
562	DEL GOLFO DI POLICASTRO	0,000	35,830	35,830	Intero percorso
562/DIR	DEL GOLFO DI POLICASTRO	0,000	7,118	7,118	Intero percorso
574	DEL MONTE TERMINIO	0,000	38,425	38,425	Intero percorso
574/DIR	DEL MONTE TERMINIO	0,000	3,600	3,600	Intero percorso
608	DI TEANO	0,000	16,488	16,488	Intero percorso
625	DELLA VALLE DEL TAMMARO	0,000	22,720	22,720	Intero percorso

totale 1.552,327

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE **REGIONE MOLISE**

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot. Km	Interno percorso o tratto
16 Ter	ADRIATICA	0,000	15,462	15,462	Intero tratto regionale
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	220,080	249,980	29,900	Da innesto a s.s.645 a inizio tratto in comune con la s.s. 212
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	258,813	273,379	14,566	Da fine tratto in comune con la s.s. 212 a innesto s.s. 645
17 Racc.	DELLA FUNIVIA GRAN SASSO	0,000	14,169	14,169	Intero percorso
86	ISTONIA	0,000	64,884	64,884	Intero tratto regionale
157	DELLA VALLE DEL BIFERNO	0,000	70,563	70,563	Intero percorso
158	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	40,997	43,600	2,603	Da inn. SS 85 (fine tratto in comune) a conf.reg.
158/DIR	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	32,300	48,432	16,132	Intero tratto regionale
375	GILDONESE	0,000	12,210	12,210	Intero percorso
376	DEI TRE TITOLI	0,000	40,570	40,570	Intero percorso
480	DI URURI	0,000	22,065	22,065	Intero percorso
483	TERMOLESE	0,000	31,825	31,825	Intero percorso
618	MOLESANA	0,000	39,647	39,647	Intero percorso
627	DELLA VANDRA	46,662	61,850	15,188	Da conf.reg.a inizio tratto in comune con la s.s158
627	DELLA VANDRA	62,100	78,946	16,846	Da fine tratto in comune con la s.s.158 a confine regionale
651	DI PESCOLANCIANO	0,000	7,270	7,270	Intero percorso

totale **413,900**

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE — *REGIONE PUGLIA*

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot. Km	Interno percorso o tratto
16	ADRIATICA	859,900	912,350	52,450	tratto sotteso alla SS 379
16	ADRIATICA	917,450	948,520	31,070	Da innesto a s.s. 613 a innesto s.s. 7 ter
16 Ter	ADRIATICA	15,462	54,425	38,963	Intero tratto regionale
89 Dir. A	GARGANICA	0,000	1,940	1,940	Intero percorso
91 Bis	IRPINA	0,000	28,300	28,300	Intero tratto regionale
91 Ter	DIRAMAZIONE IRPINA	0,000	29,500	29,500	Intero percorso
97	DELLE MURGE	0,000	68,089	68,089	Intero tratto regionale
98	ANDRIESE-CORATINA	0,000	81,658	81,658	Intero percorso
159	DELLE SALINE	0,000	44,744	44,744	Intero percorso
160	DI LUCERA	0,000	50,000	50,000	Intero percorso
161	DI ORTANOVA	0,000	37,100	37,100	Intero percorso
168	DI VENOSA	36,586	45,432	8,846	Intero tratto regionale
168/RACC	DI VENOSA	0,000	1,901	1,901	Intero percorso
169	DI GENZANO	55,330	58,316	2,986	Intero tratto regionale
170	DI CASTEL DEL MONTE	0,000	38,924	38,924	Intero percorso
170/DIR/B	DI CASTEL DEL MONTE	0,000	0,500	0,500	Intero percorso
171	DI SANTERAMO	0,000	32,973	32,973	Intero percorso
172/RADD	DEI TRULLI	0,000	3,468	3,468	Intero percorso
173	DELLE TERME SALENTINE	0,000	49,962	49,962	Intero percorso
174	SALENTINA DI MANDURIA	0,000	47,400	47,400	Intero percorso
271	DI CASSANO	0,000	60,160	60,160	Da Inn. 16 a Inn. A/14
273	CANDELARESE	0,000	18,000	18,000	Intero percorso
369	APPULO-FORTORINA	0,000	7,200	7,200	Intero tratto regionale
377	DELLE GROTTE	0,000	47,324	47,324	Intero percorso
378	DI ALTAMURA	0,000	59,679	59,679	Intero percorso
459	DI PARABITA	0,000	29,620	29,620	Intero percorso
474	DI TAURISANO	0,000	8,900	8,900	Intero percorso
475	DI CASARANO	0,000	19,400	19,400	Intero percorso
476	DI GALATINA	0,000	45,670	45,670	Intero percorso
497	DI MAGLIE E DI S. CESAREA TERME	0,000	39,080	39,080	Intero percorso
528	DELLA FORESTA UMBRA	0,000	46,000	46,000	Intero percorso
529	DELL'OFANTO	0,000	17,675	17,675	Intero percorso
543	DEL LIDO DI LECCE	0,000	11,327	11,327	Intero percorso
544	DI TRINITAPOLI	0,000	57,000	57,000	Intero percorso
545	RIVOLESE	0,000	23,600	23,600	Intero percorso
546	TROIANA	0,000	17,000	17,000	Intero percorso
580	DI GINOSA	0,000	24,185	24,185	Intero percorso
581	DI MASSAFRA	0,000	61,500	61,500	Intero percorso
603	DI SAN GIORGIO JONICO	0,000	19,525	19,525	Intero percorso
604	DI ALBEROBELLO	0,000	28,257	28,257	Intero percorso
605	DI MESAGNE	0,000	36,500	36,500	Intero percorso
611	DI OTRANTO	0,000	32,850	32,850	Intero percorso
634	DELLE GROTTE ORIENTALI	0,000	33,400	33,400	Intero percorso
664	MEDIANA DEL SALENTO	0,000	18,855	18,855	Intero percorso

totale 1.413,481

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE **REGIONE BASILICATA**

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot. Km	Interno percorso o tratto
7	VIA APPIA	429,825	562,750	132,925	Da inn. SS 94 dir al inn. SS 7 racc.
19	DELLE CALABRIE	109,600	157,731	48,131	Da SS 585 a confine regionale
92	DELL'APPENNINO MERIDIONALE	154,721	160,990	6,269	Da innesto 481 a Terranova di Pollino
93	APPULO LUCANA	76,070	128,240	52,170	Da inn. SS 658 a inn. SS 7
94 ex 407	DEL VARCO DI PIETRASTRETTA	14,030	52,450	38,420	Intero tratto regionale
96	BARESE	0,000	57,450	57,450	Intero tratto regionale
103	DI VAL D'AGRI	21,500	171,900	150,400	Intero tratto regionale
103	DI VAL D'AGRI	0,000	12,800	12,800	Variante di Moliterno
103	DI VAL D'AGRI	0,000	6,500	6,500	Variante di Craco
104	DI SAPRI	9,000	19,200	10,200	Tratto regionale non declassificato con D.M. 3.08.88
167	DEI LAGHI DI MONTICCHIO	0,000	15,850	15,850	Intero percorso
168	DI VENOSA	0,000	36,586	36,586	Intero tratto regionale
169	DI GENZANO	28,300	55,330	27,030	Da innesto SS 96/Bis a conf. regionale
175	DELLA VALLE DEL BRADANO	0,000	49,750	49,750	Intero percorso
176	DELLA VALLE DEL BASENTO	0,000	9,600	9,600	Intero percorso
276	DELL'ALTO AGRI	0,000	49,840	49,840	Intero percorso
276/DIR	DELL'ALTO AGRI	0,000	17,645	17,645	Intero percorso
277	DI CALLE	0,000	65,400	65,400	Intero percorso
303	DEL FORMICOSO	59,090	92,300	33,210	Intero tratto regionale
380	DEI TRE CONFINI	0,000	11,383	11,383	Intero percorso
381	DEL PASSO DELLE CROCELLE	0,000	45,650	45,650	Intero tratto regionale
401	DELL'ALTO OFANTO E DEL VULTURE	0,000	14,950	14,950	Da inn. SS 303 presso Melfi a inn. SS 401dir
585/RACC	FONDO VALLE DEL NOCE	0,000	0,500	0,500	Intero percorso

totale **892,659**

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE ***REGIONE CALABRIA***

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot. Km	Interno percorso o tratto
18 Dir.	TIRRENA INFERIORE	0,000	56,450	56,450	Intero percorso
18 Racc.	TIRRENA INFERIORE	0,000	4,700	4,700	Intero percorso
18racc/Ter	TIRRENA INFERIORE	0,000	3,264	3,264	Intero percorso
19	DELLE CALABRIE	157,731	365,531	207,800	Intero tratto regionale
19 bis	DELLE CALABRIE	0,000	5,400	5,400	Intero percorso
19 Dir.	DELLE CALABRIE	0,000	41,730	41,730	Intero percorso
92	DELL'APPENNINO MERIDIONALE	0,000	23,527	23,527	Intero tratto regionale
105	DI CASTROVILLARI	0,000	113,540	113,540	Intero percorso
105 Dir.	DI CASTROVILLARI	0,000	3,163	3,163	Intero percorso
106	JONICA	330,035	365,150	35,515	Da innesto s.s.106/Radd.a innesto s.s. 534
106 Bis	JONICA	0,000	20,430	20,430	Intero percorso
106 Ter	JONICA	0,000	1,879	1,879	Intero percorso
106 racc	JONICA	0,000	3,000	3,000	Intero percorso
107 Bis	SILANA CROTONESE	0,000	40,395	40,395	Intero percorso
108	SILANA DI CARIATI	0,000	53,229	53,229	Intero percorso
108 Ter	SILANA DI CARIATI	0,000	76,423	76,423	Intero percorso
109	DELLA PICCOLA SILA	0,000	68,200	68,200	Da innesto s.s. 18 Dir.a innesto s.s. 109 bis
109	DELLA PICCOLA SILA	82,340	185,966	103,626	Da innesto s.s. 18 Dir.a innesto s.s. 106
109 Ter	DELLA PICCOLA SILA	0,000	12,300	12,300	Intero percorso
109 Racc.	DELLA PICCOLA SILA	0,000	3,077	3,077	Intero percorso
110	DI MONTE CUCCO E DI MONTE PECORARO	0,000	88,315	88,315	Intero percorso
110 Dir	DI MONTE CUCCO E DI MONTE PECORARO	0,000	4,010	4,010	Intero percorso
111	DI GIOIA TAURO E LOCRI	0,000	56,026	56,026	Intero percorso
111 Dir.	DI GIOIA TAURO E LOCRI	0,000	20,580	20,580	Intero percorso
112	D'ASPROMONTE	0,000	95,823	95,823	Intero percorso
112 Bis	D'ASPROMONTE	0,000	15,780	15,780	Intero percorso
112/DIR	D'ASPROMONTE	0,000	10,682	10,682	Intero percorso
177	SILANA DI ROSSANO	59,735	89,110	29,375	Da inn. SS 531 a inn. SS 106
178	DEL LAGO ARVO	0,000	29,700	29,700	Intero percorso
179	DEL LAGO AMPOLLINO	5,790	48,835	43,045	Da inn SS 179 dir a inn. SS 109
180	DI CROPANI	0,000	18,000	18,000	Intero percorso
181	DI MAIDA E SQUILLACE	0,000	44,400	44,400	Intero percorso
183	ASPROMONTE-JONIO	0,000	69,200	69,200	Intero percorso
184	DELLE GAMBARIE	0,000	31,833	31,833	Intero percorso
278	DI POTAME	0,000	41,550	41,550	Intero percorso
279	SILANA DI ROSE	0,000	44,618	44,618	Intero percorso
279/DIR	DI MONTECURCIO	0,000	2,200	2,200	Intero percorso
281	DEL PASSO DI LIMINA	0,000	58,050	58,050	Intero percorso
282	DELLE FOSSIATE	0,000	44,760	44,760	Intero percorso
382	DI CHIARAVALLE	0,000	22,675	22,675	Intero percorso
383	DI MANDATORICCIO	0,000	18,103	18,103	Intero percorso
384	DI GIRIFALCO	0,000	20,000	20,000	Intero percorso
492	DI SAVELLI	0,000	61,650	61,650	Intero percorso
501	DI MONGIANA	0,000	42,100	42,100	Intero percorso
504	DI MORMANNO	0,000	45,730	45,730	Intero percorso
522	DI TROPEA	0,000	34,200	34,200	Intero percorso
533	DI FAGNANO	0,000	46,000	46,000	Intero percorso
534	DI CAMMARATA E DEGLI STOMBI	0,000	8,100	8,100	Da innesto SS 105 presso Firmo allo svincolo con la A/3
535	DEL SAVUTO	0,000	22,120	22,120	Intero percorso
536	DI ACQUARO	0,000	64,400	64,400	Intero percorso
559	DI LUZZI	0,000	22,475	22,475	Intero percorso
606	DI VIBO VALENTIA	0,000	7,030	7,030	Intero percorso
648	DEL VALICO DI MONTE SCURO	0,000	23,520	23,520	Intero percorso
670	DEI PIANI D'ASPROMONTE	0,000	30,200	30,200	Intero percorso

totale 2.093,898

01A10730

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza nella provincia di Bergamo e nel comune di Noviglio, colpiti da gravi eventi atmosferici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343:

Vista la nota n. UL.2001.0051706 del 7 settembre 2001 con la quale la regione Lombardia ha richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il 30 e il 31 agosto 2001;

Considerato che i territori della provincia di Bergamo e del comune di Noviglio sono stati interessati da un'eccezionale ondata di maltempo che ha causato danni alle infrastrutture pubbliche, private abitazioni ed attività produttive;

Considerato che dagli accertamenti condotti dagli uffici regionali competenti per le singole materie i territori maggiormente colpiti sono:

provincia di Bergamo:

comuni di: Bracca, San Pellegrino Terme, Serina, Dossena, Oltre il Colle, S. Giovanni Bianco, Costa Serina, Brembilla, Costa Valle Imagna, Algua, Clusone, Zogno, Ardesio, Berbenno, Caprino Bergamasco e Parre;

provincia di Milano: comune di Noviglio;

Considerato che la natura o l'intensità dell'evento calamitoso hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 settembre 2001, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, per la durata di dodici mesi dalla data della presente dichiarazione, lo stato di emergenza nei territori della provincia di Bergamo e del comune di Noviglio (Milano) colpiti dall'evento di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

01A10834

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 2001.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2000, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 22 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2001 - 30 giugno 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2001) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [.....] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [.....] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2001 - 30 giugno 2001 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2001 - 30 giugno 2001, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata, la percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2001.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° luglio 2001 - 30 settembre 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2001

Il dirigente generale: LAURIA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARTIMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO.

Periodo di riferimento della rilevazione: 1° aprile - 30 giugno 2001
Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2001

Categorie di operazioni	Classi di importo in milioni di lire (tra parentesi in unità di euro)	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1)	fino a 10 (5.164,57)	12,67
	oltre 10 (5.164,57)	10,00
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti	fino a 10 (5.164,57)	8,42
Alle imprese effettuati dalle banche	oltre 10 (5.164,57)	7,26
Factoring (3)	fino 100 (51.645,69)	8,10
	oltre 100 (51.645,69)	7,32
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)		10,54
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)	fino a 10 (5.164,57)	20,96
	oltre 10 (5.164,57)	15,48
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 10 (5.164,57)	20,13
	oltre 10 (5.164,57)	12,65
Leasing (7)	fino a 10 (5.164,57)	14,80
	da 10 a 50 (da 5.164,57 a 25.822,84)	10,68
	da 50 a 100 (da 25.822,84 a 51.645,69)	9,28
	oltre 100 (51.645,69)	7,40
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8)	fino a 2,5 (1.291,14)	22,31
	da 2,5 a 10 (da 1.291,14 a 5.164,57)	15,52
	oltre 10 (5.164,57)	11,82
Mutui (9)		6,28

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,52 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2000; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi:

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.

(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.

(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intemediari finanziari.

Il decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

01A10663

DECRETO 26 settembre 2001.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a settantacinque giorni (seconda tranche).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 settembre 2001 è di 93.556 miliardi di lire (pari a 48.318 milioni di euro);

Decreta:

Per il giorno 3 ottobre 2001 è disposta l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore, di cui al proprio decreto del 14 settembre 2001 n. 014245, con godimento 21 settembre 2001, durata residua settantacinque giorni e scadenza il 17 dicembre 2001, fino al limite massimo in valore nominale di 1.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 1° ottobre 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A10819

DECRETO 26 settembre 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantasette giorni relativi all'emissione del 21 settembre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 14 settembre 2001 che ha disposto per il 21 settembre 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a ottantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre

indicare con apposito decreto il prezzo risultante dal l'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 21 settembre 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 21 settembre 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 21 settembre 2001 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a ottantasette giorni è risultato pari a 99,129.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 12.642.324.077 per titoli a ottantasette giorni con scadenza 17 dicembre 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a ottantasette giorni è risultato pari a 98,897.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A10820

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 marzo 2001.

Assegnazione di somme per il programma investimenti riserva IRCCS.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a gestione diretta e l'Istituto superiore di sanità possano essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse, loro destinate dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nell'ambito della quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la deliberazione del 21 marzo 1997, con la quale il CIPE ha approvato i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la deliberazione CIPE n. 52, del 6 maggio 1998, che approva il Programma nazionale quadro di investimenti in sanità e riserva la quota di L. 1.226.810.000.000, destinata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, agli istituti zooprofilattici sperimentali e ai policlinici universitari a gestione diretta e all'Istituto superiore di sanità;

Vista la deliberazione CIPE n. 53, del 6 maggio 1998, che approva il Programma specifico per l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450, e assegna a istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e all'Istituto superiore di sanità, complessivamente la somma di L.121.380.000.000 della quota riservata, a valere sulle disponibilità di cui alla legge n. 450 del 27 dicembre 1997, tabella *F*;

Vista la deliberazione CIPE n. 121, del 30 giugno 1999, che assegna a istituti zooprofilattici sperimentali, a istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e a policlinici universitari a gestione diretta complessivamente la somma di L. 229.355.000.000, della medesima quota riservata;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che sostituisce il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti, nonché delle attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, della delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141 recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», che attribuisce, tra le altre, al Ministero della sanità la funzione di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-*bis*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2000 con il quale, nell'esercizio delle competenze devolute, è stata assegnata la somma di L. 299.618.000.000 a favore di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e di policlinici universitari a gestione diretta, a valere sulla quota agli stessi riservata;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 2000, che assegna la somma di L. 283.100.000.000 all'IRCCS I.F.O., per l'acquisto San Raffaele in Roma;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, in corso di perfezionamento, che assegna a policlinici universitari a gestione diretta e all'Istituto superiore di sanità la somma di L. 91.350.000.000

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella *F* delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che l'ammontare delle risorse riservate agli enti di cui al citato art. 4 della legge n. 412/1991, al netto dei finanziamenti già assegnati, è di L. 202.008.000.000;

Viste le istanze di finanziamento inoltrate dagli enti individuati nella tabella allegata, che assommano a L. 151.910.000.000 e ritenuto che le stesse rivestano carattere di priorità;

Acquisito in data 8 marzo 2001 il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari a gestione diretta e agli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto, la somma di L. 151.910.000.000, pari a 78.454.967,54 euro, per le finalità per ciascuno specificate.

Art. 2.

È accantonata la somma di L. 50.098.000.000 da ripartire con successivo provvedimento.

Roma, 30 marzo 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 40

TABELLA

Enti	Descrizione intervento	Riparto (in milioni di lire)
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico		
FRIULI-VENEZIA GIULIA Istituto Burlo Garofalo	adeguamento strutture	10.000
LIGURIA Istituto «Giannina Gaslini»	adeguamento strutture	2.860
LOMBARDIA Istituto neurologico Carlo Besta di Milano	Completamento programma realizzazione nuova sede	60.000
PUGLIA I.R.C.C.S. Oncologico di Bari	Completamento lavori di ristrutturazione nuova sede	36.000
Policlinici		
Policlinico di Sassari . .	Ristrutturazione e riqualificazione del dipartimento materno-infantile	9.141
Policlinico di Cagliari	Nuova costruzione blocco presidio di Monserrato	8.909
Istituti zooprofilattici sperimentali		
Abruzzo - Teramo . . .	Realizzazione nuova sede in attuazione accordo di programma	25.000
	TOTALE	151.910

01A10700

DECRETO 3 aprile 2001.

Assegnazione di somme per il programma investimenti riserva IRCCS.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a gestione diretta e l'Istituto superiore di sanità possano essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse, loro destinate dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nell'ambito della quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la deliberazione del 21 marzo 1997, con la quale il CIPE ha approvato i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la deliberazione CIPE n. 52 del 6 maggio 1998, che approva il Programma nazionale quadro di investimenti in sanità e riserva la quota di L. 1.226.810.000.000, destinata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, agli istituti zooprofilattici sperimentali e ai policlinici universitari a gestione diretta e all'Istituto superiore di sanità;

Vista la deliberazione CIPE n. 53 del 6 maggio 1998, che approva il Programma specifico per l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450, e assegna a istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e all'Istituto superiore di sanità, complessivamente la somma di L.121.380.000.000 della quota riservata, a valere sulle disponibilità di cui alla legge n. 450 del 27 dicembre 1997, tabella *F*;

Vista la deliberazione CIPE n. 121, del 30 giugno 1999, che assegna a istituti zooprofilattici sperimentali, a istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e a policlinici universitari a gestione diretta complessivamente la somma di L. 229.355.000.000, della medesima quota riservata;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che sostituisce il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti, nonché delle attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, della delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», che attribuisce, tra le altre, al Ministero della sanità la funzione di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-*bis*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2000 con il quale, nell'esercizio delle competenze devolute, è stata assegnata la somma di L. 299.618.000.000 a favore di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e di policlinici universitari a gestione diretta, a valere sulla quota agli stessi riservata;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 2000, che assegna la somma di L. 283.100.000.000 all'IRCCS I.F.O., per l'acquisto San Raffaele in Roma;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, che assegna a policlinici universitari a gestione diretta e all'Istituto superiore di sanità la somma di L. 91.350.000.000;

Visto il decreto ministeriale, in corso di perfezionamento, che assegna a IRCCS, policlinici universitari e a IZS coomplessivamente la somma di L. 151.910.000.000;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che l'ammontare delle risorse riservate agli enti di cui al citato art. 4 della legge 412/1991, al netto dei finanziamenti già assegnati, è di L. 50.098.000.000;

Viste le istanze di finanziamento inoltrate dagli enti individuati nella tabella allegata, che assommano a L. 40.350.000.000 e ritenuto che le stesse rivestano carattere di priorità;

Acquisito in data 22 marzo 2001 il parere favorevole espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, indicati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto, la somma di L. 40.350.000.000 pari a 20.839.035,87 euro, per le finalità per ciascuno specificate.

Art. 2.

È accantonata la somma di L. 9.748.000.000 da ripartire con successivo provvedimento.

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 41

TABELLA

Enti	Descrizione intervento	Riparto (in milioni di lire)
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico		
LIGURIA Istituto nazionale per la ricerca sul cancro	Ampliamento, completamento e messa a norma edilizia e impiantistica aree di degenza	12.420.000.000
EMILIA ROMAGNA Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna	Adeguamento a norma e miglioramento aspetti alberghieri	27.930.000.000
	TOTALE	40.350.000.000

01A10701

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bienasz Bozena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bienasz Bozena ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito il Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie

ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della Commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995 e riunitasi in data 6 marzo 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1988 presso il Liceo medico «Ewelina Sawicka» di Bialystock (Polonia) dalla sig.ra Bienasz Bozena, nata a Dabrowa Biacostocka (Polonia) il giorno 7 dicembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bienasz Bozena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10648

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Dalla Costa Andrés Fernando di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dalla Costa Andrés Fernando ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermero profesional conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di enfermero profesional conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola infermieri della Croce rossa argentina di Cordoba (Argentina) dal sig. Dalla Costa Andrés Fernando, nato a Cordoba (Argentina) il giorno 5 giugno 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dalla Costa Andrés Fernando è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10649

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Akulli Enkelejda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Akulli Enkelejda ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola per infermieri professionali «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) dalla sig.ra Akulli Enkelejda, nata a Lushnje (Albania) il giorno 22 ottobre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Akulli Enkelejda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10650

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Malbuqai Florian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Malbuqai Florian ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito il 30 giugno 2000 presso la Scuola per infermieri professionali «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) dal sig. Malbuqai Florian, nato a Puka (Albania) il giorno 24 aprile 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Malbuqai Florian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10651

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Poreba Piotr Robert di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Poreba Piotr Robert ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarki conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario non da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarki conseguito nell'anno 1989 presso il Liceo medico «Hanna Chrzanowska» di Limanowa (Polonia) dal sig. Poreba Piotr Robert, nato a Limanowa (Polonia) il giorno 8 gennaio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Poreba Piotr Robert è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10653

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Beno Irena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Beno Irena ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporanei per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguita in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Mediciniska sestra conseguito nell'anno 1981, presso il Centro di istruzione sanitario «M. Lenac» di Rijeka (Croazia) della sig.ra Beno Irena, nata a Rijeka (Croazia) il giorno 23 settembre 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Beno Irena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10656

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stopka Bozena Lidia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stopka Bozena Lidia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporanei per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguita in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1992, presso il Liceum medycznego di Otwock (Polonia) dalla sig.ra Stopka Bozena Lidia, nata a Wyszkow (Polonia) il giorno 3 agosto 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stopka Bozena Lidia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10657

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Baykoucheva Kristina Ivanova di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Baykoucheva Kristina Ivanova ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguita in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporanei per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, previsti dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 4 ottobre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 12 marzo 1993, dall'Istituto superiore di medicina di Sofia (Bulgaria) alla sig.ra Baykoucheva Kristina Ivanova, nata a Sofia (Bulgaria) il giorno 28 aprile 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La signora Baykoucheva Kristina Ivanova è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e della speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10658

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stiuliuc Monica Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stiuliuc Monica Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo indentico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola post-liceale Sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Stiuliuc Monica Mihaela, nata a Vaslui (Romania) il giorno 3 novembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stiuliuc Monica Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10733

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mocanu Palimariuc Claudia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mocanu Palimariuc Claudia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo indentico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola post-liceale di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Mocanu Palimariuc Claudia, nata a Vaslui (Romania) il giorno 4 ottobre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mocanu Palimariuc Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10734

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Blejan Laura Adina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Blejan Laura Adina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo indentico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la scuola post-liceale sanitaria di Cluj-Napoca (Romania) dalla sig.ra Blejan Laura Adina, nata a Gherla (Romania) il giorno 26 settembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Blejan Laura Adina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10735

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Jacob Shinamma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jacob Shinamma ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo indentico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1989 presso la «Padmavathy School of Nursing» di Tirupati (India) dalla sig.ra Jacob Shinamma, nata a Keezhoor (India) il giorno 15 maggio 1969 è riconosciuta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jacob Shinamma è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10736

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stan Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stan Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo indentico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1993 presso l'Istituto tecnico sanitario di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Stan Mariana, nata a Faurei (Romania) il giorno 19 febbraio 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stan Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10737

DECRETO 19 settembre 2001.

Modificazione della composizione di alcuni prodotti medicinali a base di vaccino influenzale.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997 con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'Ufficio IV valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1997 concernente le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato per il vaccino antinfluenzale;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali;

Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2001-2002;

Viste le raccomandazioni del Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2001-2002;

Vista la circolare n. 8 del 31 maggio 2001 della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute;

Viste le deliberazioni della Commissione unica del farmaco nelle sedute dell'8-9 maggio 2001 e dell'11-12 settembre 2001;

Vista la linea guida dell'Unione europea (CPMP) sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la modifica della composizione, come specificato all'art. 2, dei seguenti prodotti medicinali a base di vaccino influenzale:

Dizione abbreviata	Denominazione	Cod. farm.	Cod. conf.	Not. 32	Descrizione
Berna	inflexal Berna v	033658	016	103550	siringa pre-riempita sosp. iniett 0,5 ml
Berna	inflexal Berna v	033658	028	10355D	10 siringhe pre-riemp. sosp. iniett. 0,5 ml
Berna	isiflu v	034653	016	111JUS	"0,5 ml sospensione iniettabile" siringa preriempita
Berna	isiflu v	034653	028	111JV4	"0,5 ml sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite
Kedrion	isigrip zonale split	028722	142	0VDJYY	"sospensione per uso iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml
Nuovo istituto sieroterapico	influvirus f	027761	093	0UH6G5	"sospensione per uso iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml
Pozzi	influpozzi subunità	025984	257	0SSZ81	fiala 0,5 ml
Pozzi	influpozzi subunità	025984	269	0SSZ8f	siringa preriempita 0,5 ml
Pozzi	influpozzi subunità	025984	271	0SSZ8H	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite 0,5 ml
Pozzi	influpozzi adiuvato	034377	010	10T39L	"0,5 ml" 1 siringa preriempita sosp. iniett. 0,5 ml uso im
Pozzi	influpozzi adiuvato	034377	022	10T39Y	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite 0,5 ml

2. È autorizzata l'immissione in commercio dei prodotti medicinali di cui al precedente comma.

3. I lotti di tutte le specialità medicinali a base di vaccino influenzale prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2000-2001, devono essere ritirati dal commercio e, comunque, non possono più essere venduti al pubblico.

Art. 2.

1. I vaccini influenzali di cui al precedente art. 1 devono essere costituiti, per la stagione 2001-2002, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:

A/Mosca 10/99 (H3N2) (ceppo equivalente: RESVIR-17);

A/Nuova Caledonia/20/99 (H1N1) (ceppo equivalente: IVR-116);

B/Sichuan/379/99 (ceppo equivalente: B/Johannesburg/5/99 oppure B/Victoria/504/2000 oppure B/Guangdong/120/2000.

2. Ogni vaccino deve rispettare i requisiti previsti dalla farmacopea europea e deve contenere 15 μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

3. Il limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% del controllo di attività deve indicare un contenuto di almeno 12 μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

Art. 3.

1. Gli stampati attualmente approvati dei prodotti medicinali riportati all'art. 1 devono essere modificati conformemente a quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2.

2. Gli stampati di cui al precedente comma, inoltre, devono essere conformi al modello standard approvato dalla Commissione unica del farmaco nelle sedute dell'8-9 maggio 2001 e dell'11-12 settembre 2001, riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, e a quanto previsto dalla farmacopea europea e dalla linea guida dell'Unione europea (CPMP) sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali; in caso di particolari motivate esigenze gli stampati di singoli prodotti medicinali possono contenere elementi differenziali rispetto al modello standard previo parere favorevole della Commissione unica del farmaco e conseguente autorizzazione.

3. Le aziende titolari di A.I.C. dei prodotti riportati al precedente art. 1 devono presentare, entro trenta giorni dalla data del presente decreto, una copia degli stampati corredata dall'autocertificazione di conformità a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o alle loro rappresentanti in Italia.

Roma, 19 settembre 2001

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il testo in *carattere corsivo* è specifico del prodotto deve quindi essere adattato al singolo caso; tra < > vengono riportate le alternative possibili.

Dopo rimando numerato (1) o asterisco (*) o tra {} sono riportate alcune note di chiarimento per la compilazione del RCP da non includere nel testo.

1. Denominazione del medicinale
{*Nome del prodotto + forma farmaceutica*}
{*Denominazione comune* (1)}

(1) la denominazione comune deve essere conforme alla dizione usata nella relativa monografia del vaccino influenzale riportata nella farmacopea ufficiale (e.g. < *vaccino inattivato dell'influenza preparato con l'antigene di superficie / vaccino inattivato dell'influenza preparato con virus frammentati / vaccino inattivato dell'influenza preparato con virus integri* >)
Stagione 2001-2002.

2. Composizione qualitativa e quantitativa.
<*Antigeni di superficie (emoagglutinina e neuraminidasi) del virus dell'influenza dei ceppi* > *oppure* < *Virus dell'influenza inattivati e frammentati dei ceppi* > *oppure* <*Virus integri dell'influenza inattivati dei ceppi* > *(*)(**)*

(*) propagati in {*specifico del prodotto*}
(**) possono essere aggiunti alcuni particolari del processo di produzione.

Ogni dose di 0,5 ml contiene:
A/Mosca/10/99 (H3N2) (ceppo equivalente: RESVIR-17) 15 microgrammi di emoagglutinina
A/Nuova Caledonia/20/99 (H1N1) (ceppo equivalente: IVR-116) 15 microgrammi di emoagglutinina
B/Sichuan/379/99 (ceppo equivalente: {< *B/Johannesburg/5/99* > *oppure* < *B/Victoria/504/2000* > *oppure* < *B/Guangdong/120/2000* >}) 15 microgrammi di emoagglutinina.
Questo vaccino rispetta le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'emisfero nord e le decisioni dell'Unione europea per la stagione 2001-2002. Per gli eccipienti vedere la sezione 6.1.

3. Forma farmaceutica.
{*specifico del prodotto*} {*conforme ai termini standard*}

4. Informazioni cliniche.
4.1. Indicazioni terapeutiche.
Profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

4.2. Posologia e modo di somministrazione.
Adulti e bambini sopra i 36 mesi: 0,5 ml.
Bambini dai 6 ai 35 mesi: i dati clinici sono limitati. Sono stati utilizzati dosaggi di 0,25 ml o 0,5 ml.
Per i bambini che non sono stati precedentemente vaccinati deve essere somministrata una seconda dose dopo un intervallo di almeno 4 settimane.
L'immunizzazione deve essere effettuata mediante iniezione intramuscolare o sottocutanea profonda.

4.3. Controindicazioni.
Ipersensibilità al principio attivo, ad uno qualsiasi degli eccipienti ed a {*residui* (*specifico del prodotto*) *e.g. uova, proteine di pollo, antibiotici, etc. N.B. indicare tutti i residui presenti nel vaccino*}.
L'immunizzazione deve essere rimandata nei pazienti con affezioni febbrili o infezione acuta.

4.4. Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.
Come per tutti i vaccini iniettabili, un appropriato trattamento e controllo medico devono essere sempre prontamente disponibili nel caso di una rara reazione anafilattica conseguente alla somministrazione del vaccino. DENOMINAZIONE non deve in nessuna circostanza essere somministrato per via intravascolare.
La risposta anticorpale può essere insufficiente nei pazienti con immunodeficienza endogena o iatrogena.

{*Se il vaccino contiene residui di tiomersale deve essere aggiunto:*}
< *Nel processo di produzione di questo medicinale è stato usato tiomersale (un composto organomercuriale) e residui di questa sostanza sono presenti nel prodotto finito. Possono quindi verificarsi reazioni dovute a sensibilizzazione* >.

4.5. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione.
DENOMINAZIONE può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini. L'immunizzazione deve però essere effettuata in arti differenti. Deve essere considerato che la somministrazione contemporanea può intensificare le reazioni avverse.
La risposta immunologica può essere ridotta se il paziente è in trattamento con farmaci immunosoppressori.
In seguito alla vaccinazione influenzale sono stati osservati risultati falsi positivi nei test sierologici per identificare anticorpi verso l'HIV1, l'epatite C e, soprattutto, l'HTLV1 mediante il metodo ELISA. La tecnica del Western Blot consente di identificare i falsi risultati. Queste reazioni false positive transitorie potrebbero essere dovute alle IgM di risposta al vaccino.

4.6. Gravidanza e allattamento.
Non sono disponibili dati relativi agli animali. Nell'uomo, fino ad oggi, i dati sono inadeguati per valutare il rischio teratogeno o fetotossico durante la gravidanza. In gravidanza, nelle pazienti ad alto rischio, i possibili rischi dell'infezione devono essere valutati rispetto ai possibili rischi della vaccinazione. DENOMINAZIONE può essere usato durante l'allattamento.

4.7. Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari.
È improbabile che *denominazione* determini effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari.

4.8. Effetti indesiderati.
Le seguenti reazioni sono le più comuni:
Reazioni locali: arrossamento, gonfiore, dolore, ecchimosi, indurimento.
Reazioni sistemiche: febbre, malessere, brividi, stanchezza, cefalea, sudorazione, mialgia, artralgia.
Generalmente questi effetti indesiderati scompaiono senza trattamento dopo 1-2 giorni.
I seguenti eventi sono osservati raramente: nevralgia, parestesia, convulsioni, trombocitopenia transitoria.
Sono state segnalate reazioni allergiche, che in rari casi hanno condotto allo shock.
In casi molto rari sono state segnalate vasculiti con interessamento renale transitorio.
Raramente sono stati segnalati disturbi neurologici quali encefalomielite, nevriti e sindrome di Guillain-Barrè.
{*Se il vaccino contiene tiomersale come conservante deve essere aggiunto:*}
< *Il vaccino contiene tiomersale (un composto organomercuriale) come conservante, sono quindi possibili reazioni dovute a sensibilizzazione (vedere Sezione 4.3).* >

4.9. Sovradosaggio.
È improbabile che il sovradosaggio possa avere alcun effetto indesiderato.

5. Proprietà farmacologiche.
5.1. Proprietà farmacodinamiche.
La sieroprotezione si ottiene generalmente in 2-3 settimane. La durata dell'immunità postvaccinale verso ceppi omologhi o strettamente correlati a quelli contenuti nel vaccino varia ma solitamente è di 6-12 mesi.

5.2. Proprietà farmacocinetiche.
Non applicabile.

5.3. Dati preclinici di sicurezza.
Non applicabile.

6. Informazioni farmaceutiche.
6.1. Lista degli eccipienti
{*Specifico del prodotto*}
{*Conformemente alle raccomandazioni espresse al punto 6.1 della linea guida sul riassunto delle caratteristiche del prodotto (dicembre 1999) i residui di produzione non devono essere riportati in questa sezione.*}

6.2. Incompatibilità.
< *Poiché non sono stati condotti studi di compatibilità* denominazione *non deve essere mischiato con altri medicinali.* >
< *DENOMINAZIONE non deve essere mischiato con altri medicinali ad eccezione di quelli menzionati nella Sezione 6.6.* >

6.3. Periodo di validità.
{*Specifico del prodotto*} < *X mesi* >
{*Se il periodo di validità è uguale a 12 mesi, riportare:*} < *1º anno* >

6.4. Speciali precauzioni per la conservazione.
{*Specifico del prodotto*}

6.5. Natura e contenuto del contenitore.
{*Specifico del prodotto*}

6.6. Istruzioni per l'uso
Lasciare che DENOMINAZIONE raggiunga la temperatura ambiente prima di iniettarlo. Agitare prima dell'uso.
{*Ulteriori eventuali specifiche del singolo prodotto*}

7. Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
{*Specifico del prodotto*}

8. Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
{*Specifico del prodotto*}

9. Data di prima autorizzazione/rinnovo dell'autorizzazione.
{*Specifico del prodotto*}

10. Data di approvazione/revisione del testo.
{*Specifico del prodotto*}

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Il testo in *carattere corsivo* è specifico del prodotto e deve quindi essere adattato al singolo caso; tra < > vengono riportate le alternative possibili.
Dopo rimando numerato (1) o asterisco (*) o tra {} sono riportate alcune note di chiarimento per la compilazione del RCP da non includere nel testo.

DENOMINAZIONE
{*Nome del prodotto + forma farmaceutica*}
Denominazione comune (1)
(1) la denominazione comune deve essere conforme alla dizione usata nella relativa monografia del vaccino influenzale riportata nella farmacopea ufficiale (e.g. < *vaccino inattivato dell'influenza preparato con l'antigene di superficie / vaccino inattivato dell'influenza preparato con virus frammentati / vaccino inattivato dell'influenza preparato con virus integri*>)
Stagione 2001-2002.

Composizione:
< *Antigeni di superficie (emoagglutinina e neuraminidasi) del virus dell'influenza dei ceppi* > *oppure* < *Virus dell'influenza inattivati e frammentati dei ceppi* > *oppure* < *Virus integri dell'influenza inattivati dei ceppi* > *(*) (**)*

(*) propagati in {*specifico del prodotto*}
(**) possono essere aggiunti alcuni particolari del processo di produzione.

Ogni dose di 0,5 ml contiene:
Principio attivo:
A/Mosca/10/99 (H3N2) (ceppo equivalente: RESVIR-17) 15 microgrammi di emoagglutinina
A/Nuova Caledonia/20/99 (H1N1) (ceppo equivalente: IVR-116) 15 microgrammi di emoagglutinina
B/Sichuan/379/99 (ceppo equivalente: { < B/Johannesburg/5/99 > *oppure* <*B/Victoria/504/2000* > *oppure* < B/Guangdong/120/2000 >}) 15 microgrammi di emoagglutinina.
Eccipienti:
{*specifico del prodotto*}
Questo vaccino rispetta le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'emisfero nord e le decisioni dell'Unione europea per la stagione 2001-2002.

Forma farmaceutica e contenuto.
{*specifico del prodotto*} {*conforme ai termini standard*}
Contenuto: {*specifico del prodotto*}.

Categoria farmacoterapeutica.
Vaccino influenzale.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
{*specifico del prodotto*}

Prodotto e controllore finale.
{*specifico del prodotto*}

Indicazioni terapeutiche.
Profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

Controindicazioni.
Ipersensibilità al principio attivo, ad uno qualsiasi degli eccipienti ed a {residui (*specifico del prodotto*) *e.g. uova, proteine di pollo, antibiotici, etc. N.B. indicare tutti i residui presenti nel vaccino*}.
L'immunizzazione deve essere rimandata nei pazienti con affezioni febbrili o infezione acuta.

Precauzioni per l'uso.
Come per tutti i vaccini iniettabili, un appropriato trattamento e controllo medico devono essere sempre prontamente disponibili nel caso di una rara reazione anafilattica conseguente alla somministrazione del vaccino.
DENOMINAZIONE non deve in nessuna circostanza essere somministrato per via intravascolare.

Interazioni.
DENOMINAZIONE può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini. L'immunizzazione deve però essere effettuata in arti differenti. Deve essere considerato che la somministrazione contemporanea può intensificare le reazioni avverse.
La risposta immunologica può essere ridotta se il paziente è in trattamento con farmaci immunosoppressori.
In seguito alla vaccinazione influenzale sono stati osservati risultati falsi positivi nei test sierologici per identificare anticorpi verso l'HIV1, l'epatite C e, soprattutto, l'HTLV1 mediante il metodo ELISA. La tecnica del Western Blot consente di identificare i falsi risultati. Queste reazioni false positive transitorie potrebbero essere dovute alle IgM di risposta al vaccino.

Avvertenze speciali.
{*Se il vaccino contiene residui di tiomersale deve essere aggiunto:*}
< Nel processo di produzione di questo medicinale è stato usato tiomersale (un composto organomercuriale) e residui di questa sostanza sono presenti nel prodotto finito. Possono quindi verificarsi reazioni dovute a sensibilizzazione. >
La risposta anticorpale può essere insufficiente nei pazienti con immunodeficienza endogena (dovuta a malattia) o iatrogena (da farmaci).
Gravidanza e allattamento
Non sono disponibili dati relativi agli animali. Nell'uomo, fino ad oggi, i dati sono inadeguati per valutare il rischio teratogeno o fetotossico durante la gravidanza. In gravidanza, nelle pazienti ad alto rischio, i possibili rischi dell'infezione devono essere valutati rispetto ai possibili rischi della vaccinazione.
DENOMINAZIONE può essere usato durante l'allattamento.
Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari
È improbabile che DENOMINAZIONE determini effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari.

Dose, modo e tempo di somministrazione.
Adulti e bambini sopra i 36 mesi: 0,5 ml.
Bambini dai 6 ai 35 mesi: i dati clinici sono limitati. Sono stati utilizzati dosaggi di 0,25 ml o 0,5 ml.
Per i bambini che non sono stati precedentemente vaccinati deve essere somministrata una seconda dose dopo un intervallo di almeno 4 settimane.
L'immunizzazione deve essere effettuata mediante iniezione intramuscolare o sottocutanea profonda.
Lasciare che DENOMINAZIONE raggiunga la temperatura ambiente prima di iniettarlo. Agitare prima dell'uso.
{*Ulteriori eventuali specifiche del singolo prodotto*}

Sovradosaggio.
È improbabile che il sovradosaggio possa avere alcun effetto indesiderato.

Effetti indesiderati
Le seguenti reazioni sono le più comuni:
Reazioni locali: arrossamento, gonfiore, dolore, ecchimosi (lividi), indurimento.
Reazioni sistemiche: febbre, malessere, brividi, stanchezza, cefalea, sudorazione, mialgia (dolore muscolare), artralgia (dolore articolare). Generalmente questi effetti indesiderati scompaiono senza trattamento dopo 1-2 giorni.
I seguenti eventi sono osservati raramente: nevralgia (dolore nell'area innervata da un nervo sensitivo), parestesia (sensazione anormale come di bruciore, formicolio, puntura, ecc.), convulsioni, trombocitopenia (riduzione delle piastrine del sangue) transitoria.
Sono state segnalate reazioni allergiche, che in rari casi hanno condotto allo shock (i sintomi della reazione allergica grave [reazione anafilattica] sono: ipotensione grave e improvvisa, accelerazione o rallentamento del battito cardiaco, stanchezza o debolezza insolite, ansia, agitazione, perdita di conoscenza, difficoltà della respirazione o della deglutizione, prurito [specialmente alle piante dei piedi o alle palme delle mani], orticaria con o senza angioedema [aree cutanee gonfie e pruriginose localizzate più frequentemente alle estremità, ai genitali esterni e al viso, soprattutto nella regione degli occhi e delle labbra], arrossamento della cute [specialmente intorno alle orecchie], nausea, vomito, dolori addominali crampiformi, diarrea).
In casi molto rari sono state segnalate vasculiti con interessamento renale transitorio.
Raramente sono stati segnalati disturbi neurologici quali encefalomielite, nevriti e sindrome di Guillain-Barrè (infiammazione del sistema nervoso periferico [polineuropatia] acuta che si manifesta prevalentemente con deficit motori [paralisi]).
{*Se il vaccino contiene tiomersale come conservante deve essere aggiunto:*}
< Il vaccino contiene tiomersale (un composto organomercuriale) come conservante, sono quindi possibili reazioni dovute a sensibilizzazione (vedere Controindicazioni). >

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico.
È importante comunicare al medico la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Scadenza e conservazione:
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.
DENOMINAZIONE deve essere conservato {*specifico del prodotto*}

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

Revisione del Foglio illustrativo da parte del Ministero della sanità
(data)

01A10632

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 20 settembre 2001.

Proroga dei termini per la presentazione, da parte dei soggetti aventi diritto, delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000, fissati dalla delibera n. 15/2001 del 20 luglio 2001, concernente le modalità, i criteri ed i termini per la presentazione, da parte dei soggetti aventi diritto, delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000. (Deliberazione n. 17/01).

IL PRESIDENTE

DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi riunitosi nella seduta del 20 settembre 2001;

Vista la delibera n. 15/2001 del 20 luglio 2001, con la quale il Comitato centrale ha dettato modalità, criteri e termini per la presentazione, da parte dei soggetti aventi diritto, delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000;

Considerata la necessità di fornire più dettagliate istruzioni per la presentazione delle domande da parte di tutte le imprese che esercitano l'autotrasporto di cose;

Delibera:

Art. 1.

Il termine del 30 settembre 2001, fissato dall'art. 3 della delibera del Comitato centrale n. 15/2001, per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto è prorogato al 30 novembre 2001.

Art. 2.

Con successiva delibera, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, saranno dettati criteri e modalità, per la presentazione delle domande da parte delle imprese che svolgono attività di autotrasporto di cose in conto proprio.

I soggetti aventi diritto iscritti all'albo che esercitano esclusivamente l'autotrasporto di cose in conto terzi, che abbiano già inoltrato la domanda, intesa ad ottenere la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000, non hanno necessità di riprodurla; qualora essi non l'abbiano ancora presentata, potranno inviarla entro il 30 novembre 2001.

Art. 3.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

Il Presidente: DE LIPSIS

01A10683

DELIBERAZIONE 20 settembre 2001.

Ratifica della delibera n. 16/2001 del 20 luglio 2001, con la quale in via d'urgenza il presidente del Comitato centrale ha provveduto ad integrare la delibera n. 15/2001, concernente le modalità, i criteri ed i termini per la presentazione, da parte dei soggetti aventi diritto, delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000. (Deliberazione n. 18/01).

IL PRESIDENTE

DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi riunitosi nella seduta del 20 settembre 2001;

Vista la delibera n. 16/2001 del 20 luglio 2001, con la quale in via d'urgenza il Presidente del Comitato centrale ha provveduto ad integrare la delibera n. 15/2001 concernente le modalità, i criteri ed i termini per la presentazione, da parte dei soggetti aventi diritto, delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000;

Ritenuto di condividere i motivi di urgenza e di completezza di informazione che hanno determinato l'emanazione della delibera n. 16/2001 del 20 luglio 2001;

Delibera:

Art. 1.

Si ratifica, nel testo emanato dal Presidente del Comitato centrale, la delibera n. 16/2001.

Art. 2.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

Il Presidente: DE LIPSIS

01A10684

DELIBERAZIONE 20 settembre 2001.

Modifica alla delibera n. 13/2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2001, concernente la determinazione dei criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande di rimborso delle quote di pedaggi autostradali ai transiti deviati obbligatoriamente nell'anno 2000 su tratte della A12 e della A14. (Deliberazione n. 19/01).

IL PRESIDENTE

DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi riunitosi nella seduta del 20 settembre 2001;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;

Visto l'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di L. 90.000.000.000 (€ 46.481.120,92), per interventi in materia di autotrasporto;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di L. 90.000.000.000 (€ 46.481.120,92), a L. 130.000.000.000 (€ 67.139.396,88);

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 232 CTAG del 27 marzo 2001 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;

Vista la delibera n. 12/01, con la quale il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi finalizzati al miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione, il 10% dell'importo di L. 130.000.000.000 (€ 67.139.396,88) — pari a L. 13.000.000.000 (€ 6.713.939,69) — stanziato dalla citata legge n. 229/2000;

Considerato che con la stessa delibera n. 12/01 è stato deciso di utilizzare prioritariamente parte di detto importo per rimborsare le imprese di autotrasporto delle quote di pedaggio poste a loro carico per l'utilizzo obbligatorio delle tratte autostradali di cui agli accordi di programma sottoscritti in data 31 maggio 2000 ed in data 27 giugno 2000 dal Ministero dei lavori pubblici con gli enti interessati per il dirottamento, nell'anno 2000, del traffico dalle S.S. 1 e SS. 206 sulla A12 e dalla S.S. 16 sulla A14;

Visti i predetti accordi di programma e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono:

1) il dirottamento obbligatorio nel periodo dal 10 giugno al 20 settembre 2000, del transito dei veicoli appartenenti alle classi 3, 4 e 5, con esclusione di autobus e caravan, dalle S.S. 1 e S.S. 206 sulla A12, nel tratto compreso tra le stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo;

2) il dirottamento obbligatorio, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2000 con decorrenza dal 5 luglio 2000 — limitatamente alla fascia oraria compresa dalle ore 19 alle ore 5 — del transito dei veicoli appartenenti alle classi 4 e 5, dalla S.S. 16 sulla A14, nel tratto compreso tra le stazioni di Fano e Termoli;

Vista la delibera n. 13/2001 del 20 luglio 2001 con la quale il Comitato centrale ha determinato i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di rimborso delle quote dei pedaggi autostradali ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte della A12;

Ritenuta l'opportunità di uniformare le disposizioni emanate con la citata delibera n. 13/2001 con quelle emanate con delibera n. 15/2001 del 20 luglio 2001 concernente modalità, criteri e termini per la presentazione delle domande per la riduzione compensata dei pedaggi per l'anno 2000;

Delibera:

Art. 1.

È abrogato l'art. 7 della delibera n. 13/2001 del 20 luglio 2001 concernente la determinazione dei criteri, delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande di rimborso delle quote dei pedaggi autostradali ai transiti deviati obbligatoriamente nell'anno 2000 sulle tratte della A12 e della A14.

Art. 2.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

Il Presidente: DE LIPSIS

01A10685

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Chaves Y Cadaval Dolores de la Conceptiòn del titolo di studio estero quale titolo abilitante in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, rispettivamente nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera»; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - Spagnolo e nella classe di concorso: 3/C «Conversazione in lingua straniera» - Spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria (nazionalità spagnola);

cognome: Chaves Y Cadaval;

nome: Dolores de la Conceptiòn;

nata a Siviglia il 22 settembre 1970;

Vista la documentazione, prodotta a corredo dell'istanza, relativa ai titoli da riconoscere, documentazione rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115;

Visti i seguenti titoli posseduti dall'interessata:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en filologia», conseguito il 4 ottobre 1993 presso l'Università di Siviglia (con documentazione relativa agli esami sostenuti);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagogica» rilasciato dall'Instituto de Ciencias de la Educacion dell'Università di Siviglia il 28 marzo 1994 (con documentazione complementare);

Vista la «dichiarazione di valore in loco» rilasciata in data 29 giugno 2000 dall'Ambasciata d'Italia a Madrid;

Rilevato che i titoli di cui sopra legittimano l'interessata, in base all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, all'insegnamento nelle materie di specializzazione nelle scuole di istruzione secondaria superiore;

Vista la richiesta formulata dall'interessata medesima tesa ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli di formazione professionale per l'insegnamento delle seguenti discipline: lingua spagnola;

Vista la documentazione comprovante una adeguata conoscenza della lingua italiana;

Vista la valutazione espressa in sede di conferenza di servizi (seduta del 6 luglio 2001) indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto, conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i presupposti per il riconoscimento per l'insegnamento di spagnolo atteso che i titoli posseduti dall'interessato comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto, infine, che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso:

che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

che la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

Decreta:

1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla cittadina comunitaria Chaves Y Cadaval Dolores de la Conceptiòn, nata a Siviglia il 22 settembre 1970, comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione e titolo di idoneità all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria rispettivamente nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera»; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - Spagnolo e nella classe di concorso: 3/C «Conversazione in lingua straniera» - Spagnolo.

2. Il presente decreto è pubblicato, per quanto dispone l'art. 12, comma 7 del citato decreto legislativo n. 115, nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 luglio 2001

Il direttore generale: COSENTINO

01A10661

DECRETO 6 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Aviño Molina Maria Amparo del titolo di studio estero quale titolo abilitante in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, rispettivamente nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera»; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - Spagnolo e nella classe di concorso: 3/C «Conversazione in lingua straniera» - Spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria (nazionalità spagnola);

cognome: Aviño Molina;

nome: Maria Amparo;

nata a Valencia il 13 agosto 1971;

Vista la documentazione, prodotta a corredo dell'istanza, relativa ai titoli da riconoscere, documentazione rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115;

Visti i seguenti titoli posseduti dall'interessata:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en filologia», conseguito l'8 settembre 1994 presso l'Università di Valencia (con documentazione relativa agli esami sostenuti);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagogica» rilasciato dall'Università di Valencia il 19 aprile 1999 (con documentazione complementare);

Vista la «dichiarazione di valore in loco» rilasciata in data 10 settembre 1999 dal vice consolato d'Italia a Valenza;

Rilevato che i titoli di cui sopra legittimano l'interessata, in base all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, all'insegnamento di lingua e letteratura spagnola e lingue classiche (latino e greco) nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado;

Vista la richiesta formulata dall'interessata medesima tesa ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli di formazione professionale per l'insegnamento delle seguenti discipline: lingua spagnola;

Vista la documentazione comprovante una adeguata conoscenza della lingua italiana;

Vista la valutazione espressa in sede di conferenza di servizi (seduta del 6 luglio 2001) indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto, conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i presupposti per il riconoscimento per l'insegnamento di spagnolo atteso che i titoli posseduti dall'interessato comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto, infine, che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso:

che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

che la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

Decreta:

1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla cittadina comunitaria Aviño Molina Maria Amparo, nata a Valencia il 13 agosto 1971, comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione e titolo di idoneità all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria rispettivamente nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera»; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - Spagnolo e nella classe di concorso: 3/C «Conversazione in lingua straniera» - Spagnolo.

2. Il presente decreto è pubblicato, per quanto dispone l'art. 12, comma 7 del citato decreto legislativo n. 115, nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 luglio 2001

Il direttore generale: COSENTINO

01A10662

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 settembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Asti, Cuneo e Torino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 3 maggio 2001 al 18 maggio 2001 nelle province di Cuneo e Torino;

grandinate dal 3 maggio 2001 al 23 maggio 2001 nelle province di Asti, Torino e Cuneo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Asti:

grandinate del 3 maggio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Agliano, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Mombercelli, Rocchetta Tanaro, Vinchio;

Cuneo:

piogge alluvionali dal 3 maggio 2001 al 10 maggio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Cortemilia, Dronero;

grandinate del 4 maggio 2001, del 18 maggio 2001, del 23 maggio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Centallo, Cuneo, Dogliani, Fossano, Lagnasco, Saluzzo, Savigliano, Scarnafigi, Sommariva Perno;

Torino:

grandinate del 4 maggio 2001, dell'11 maggio 2001, del 18 maggio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio del comune di Settimo Vittone;

piogge alluvionali dal 3 maggio 2001 al 4 maggio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Cavour, San Gillio;

piogge alluvionali dal 3 maggio 2001 al 4 maggio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Rivoli, San Gillio, San Secondo di Pinerolo, Val della Torre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A10696

DECRETO 10 settembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 24 maggio 2001 al 27 giugno 2001 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento:

grandinate dal 24 maggio 2001 al 27 giugno 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g),* nel territorio dei comuni di Aldeno, Arco, Besenello, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Borgo Valsugana, Bosentino, Brez, Cagnò, Calceranica al Lago, Caldes, Calliano, Canal San Bovo, Carzano, Castelfondo, Castelnuovo, Cavedine, Cavizzana, Cembra, Civezzano, Cles, Cloz, Coredo, Dambel, Dro, Fiavè, Fierozzo, Fondo, Giovo, Isera, Ivano-Fracena, Lavis, Lisignago, Livo, Lomaso, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave San Rocco, Nogaredo, Nomi, Ospedaletto, Pergine Valsugana, Revò, Riva del Garda, Romallo, Romeno, Ronzo-Chienis, Rovereto, Sant'Orsola, Sanzeno, Scurelle, Sfruz, Smarano, Spera, Sporminore, Stenico, Strigno, Telve di Sopra, Telve di Sotto, Tenna, Trento, Tres, Vervò, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A10697

DECRETO 10 settembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Piacenza e Ravenna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguiti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alla regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorchè assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di eseguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 18 maggio 2001, nella provincia di Bologna;

grandinate del 18 maggio 2001, nella provincia di Modena;

grandinate del 2 giugno 2001, nella provincia di Bologna;

grandinate del 2 giugno 2001, nella provincia di Ravenna;

grandinate dal 2 giugno 2001 al 3 giugno 2001, nella provincia di Ferrara;

grandinate del 3 giugno 2001, nella provincia di Forlì - Cesena;

grandinate del 28 giugno 2001, nella provincia di Piacenza.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna:

grandinate del 18 maggio 2001,

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Anzola dell'Emilia, Baricella, Bologna, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crespellano, Minerbio, Monteveglio, San Giovanni in Persiceto, Zola Predosa;

grandinate del 2 giugno 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Imola, Mordano;

Ferrara:

grandinate del 2 giugno 2001,

del 3 giugno 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Argenta, Comacchio, Ferrara, Ostellato;

Forlì - Cesena:

grandinate del 3 giugno 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Cesena, Sarsina;

Modena:

grandinate del 18 maggio 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola;

Piacenza:

grandinate del 28 giugno 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano;

Ravenna:

grandinate del 2 giugno 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Bagnara di Romagna, Cotignola, Faenza, Ravenna, Russi, Solarolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A10647

DECRETO 14 settembre 2001.

Interruzione tecnica dell'attività di pesca per l'anno 2001 - Integrazione del compartimento marittimo di Napoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il proprio decreto 30 luglio 2001, concernente le modalità attuative dell'interruzione tecnica dell'attività di pesca per l'anno 2001;

Visto l'art. 2 del suddetto provvedimento con il quale sono stati individuati i compartimenti marittimi in cui effettuare la predetta interruzione tecnica;

Visto il proprio decreto 31 luglio 2001 con il quale sono stati inseriti i compartimenti di Pesaro e Vibo Valentia Marina;

Visto il proprio decreto 10 agosto 2001 con il quale è stato integrato l'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 luglio 2001 per disciplinare il fermo dell'attività di pesca dei gamberi di profondità;

Visto il verbale in data 6 settembre 2001 dal quale risulta che la commissione consultiva locale per la pesca marittima ha espresso all'unanimità perere favorevole alla interruzione tecnica dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante nel compartimento marittimo di Napoli;

Ritenuta, pertanto, la necessità di inserire tra i compartimenti marittimi in cui effettuare l'interruzione tecnica obbligatoria anche il compartimento di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 luglio 2001, citato in premessa, è così modificata:

«*b)* Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia e Salerno: 15 settembre-14 ottobre;».

Il presente decreto, inviato all'organo di controllo per la sua registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A10652

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 1° agosto 2001.

Istituzione del ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 179/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1° agosto 2001,

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;

l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (di seguito: decreto legislativo n. 46/1999) contenente «Norme per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo», secondo cui «il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario»;

l'art. 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 46/1999, il quale prevede che «con decreto del Ministero delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari (CNC)»;

la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale, e in particolare gli articoli 27 e seguenti (di seguito: legge n. 689/1981);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e in particolare l'art. 2, comma 20, lettera *c)*;

il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari ed in particolare l'art. 7, comma 3, il quale prevede che «per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge n. 689/1981 il ruolo è formato dall'amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione»;

il decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, recante norme per la determinazione del contenuto e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *c)* della legge n. 481/1995, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) irroga sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti esercenti il servizio;

in caso di rifiuto ovvero di non corretto adempimento del versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dei soggetti di cui al precedente alinea occorra procedere alla esecuzione forzata ed in particolare alla istituzione di un ruolo per la riscossione coattiva delle medesime sanzioni;

Ritenuto conseguentemente necessario che l'Autorità istituisca il sopracitato ruolo;

Delibera:

Di istituire il ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *c)*, legge 14 novembre 1995, n. 481, in conformità al modello allegato (Allegato *A*) che costituisce parte integrante e sostanziali della presente delibera;

Di dare mandato al presidente, al dott. avv. Giandomenico Manzo, nella sua posizione di direttore del servizio amministrazione e personale ed al dott. Antonio Molteni, nella sua posizione di direttore del servizio legislativo e legale, per i seguiti di competenza;

Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

Milano, 1° agosto 2001

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

PROSPETTO DEL RUOLO

Ente creditore	Consegna
Concessione	Tipo
Provincia	Numero ruolo
	Numero partite
	Numero articoli

Ente beneficiario ☐ Competenza ☐ Residui — Numero articoli

Codice entrata	Anno	Importo carico	Numero rate	Cadenza rata
Totale				

01A10698

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica del decreto di limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Sharm El Cheik (Egitto)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Faiza Farid Ahmed Frigido, vice console onorario in Sharm El Cheik (Egitto), in aggiunta alle funzioni già individuate dal decreto ministeriale citato nelle premesse è autorizzato ad esercitare le seguenti funzioni consolari:

1) rilascio di documenti di viaggio in caso di smarrimento o furto di passaporto, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia a Il Cairo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A10597

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Cracovia (Polonia)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Mieczyslaw Pieronek, vice console onorario in Cracovia (Polonia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Varsavia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Varsavia dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del consolato onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Varsavia;

8) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) rilascio di documenti di viaggio in caso di smarrimento o furto di passaporto, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Varsavia;

10) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A10598

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 settembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9205
Yen giapponese	109,75
Corona danese	7,4364
Lira Sterlina	0,62440
Corona svedese	9,8752
Franco svizzero	1,4811
Corona islandese	93,72
Corona norvegese	8,0850
Lev bulgaro	1,9488
Lira cipriota	0,57415
Corona ceca	33,917
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,55
Litas lituano	3,6797
Lat lettone	0,5689
Lira maltese	0,4063
Zloty polacco	3,8592
Leu romeno	28013
Tallero sloveno	219,9856
Corona slovacca	43,647
Lira turca	1425000
Dollaro australiano	1,8950
Dollaro canadese	1,4478
Dollaro di Hong Kong	7,1794
Dollaro neozelandese	2,2925
Dollaro di Singapore	1,6256
Won sudcoreano	1198,49
Rand sudafricano	8,2810

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A10833

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Econazolo»

Estratto decreto G n. 340 del 1º giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ECONAZOLO nelle forme e confezioni: «1% crema» tubo da 30 g, «50 mg ovuli vaginali» 15 ovuli, «150 mg ovuli vaginali» 6 ovuli.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a. con sede legale in via Aquileia, 35 - Cinisello Balsamo (Milano) - codice fiscale n. 13179250157.

Produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l. presso lo stabilimento sito in via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«150 mg ovuli vaginali» 6 ovuli, A.I.C. n. 033964038/G (in base 10), 10DJ06 (in base 32), classe «C»;

«50 mg ovuli vaginali» 15 ovuli, A.I.C. n. 033964026/G (in base 10), 10 DHZU (in base 32), classe «C»;

«1% crema» tubo da 30 g, A.I.C. n. 033964014/G (in base 10), 10DHZG (in base 32), classe «C».

Composizione: «1% crema» tubo da 30 g, 100 g di crema contengono: principio attivo: econazolo nitrato g 1; eccipienti: esteri poliglicolici di acidi grassi saturi, glicole propilenico, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, profumo anallergico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«50 mg ovuli vaginali» 15 ovuli: 1 ovulo contiene: principio attivo: econazolo nitrato 50 mg; eccipienti: gliceridi semisintetici (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«150 mg ovuli vaginali» 6 ovuli, principio attivo: econazolo nitrato 150 mg; eccipienti: trigliceridi di acidi grassi idrogenati (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: crema: micosi cutanee causate da dermofiti, lieviti, muffe, infezioni cutanee sostenute da batteri gram-positivi. Onicomicosi. Ovuli vaginali: micosi vulvovaginali (pure e miste), balanite micotica.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10615

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Parecid»

Estratto decreto n. 512 del 26 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PARECID anche nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzioni iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 siringa preriempita 2,5 ml, «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 siringa preriempita 2,0 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, via Baluardo La Marmora, 4 - cap 28100, Italia - codice fiscale 01419800030.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 siringa preriempita 2,5 ml, A.I.C. n. 032806034 (in base 10), 0Z954L (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile, classe: A, nota: 55.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1040 (produzione - confezionamento - controlli).

Composizione: flaconc. polvere liofilizzata, dati espressi per 1 flaconc. polvere liofilizzata, principio attivo: Cefonicid bisodico 1081 mg.

Composizione: siringa pre-riempita dati espressi per 1 siringa pre-riempita: eccipienti: lidocaina cloridrato 25 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 2,5 ml.

Confezione: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 siringa preriempita 2,0 ml, A.I.C. n. 032806016 (in base 10), 0Z954Y (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile, classe: A, nota: 55.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1040 (produzione - confezionamento - controlli).

Composizione: flaconc. polvere liofilizzata dati espressi per 1 flaconc. polvere liofilizzata, principio attivo: Cefonicid bisodico 540,5 mg.

Composizione: siringa pre-riempita solvente dati espressi per 1 siringa pre-riempita; eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili a Cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi chirurgica: la somministrazione di unica dose di 1 g di Cefonicid prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie di germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dell'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di Cefonicid devono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi. La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di Cefonicid riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A01616

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxina»

Estratto decreto NCR n. 516 del 26 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AMOXINA, anche nella forma e confeziona: «1 g compresse» 14 cpr.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l., con sede legale in Brescia, via Cozzaglio n. 24, codice fiscale 00826170334.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: confezione: «1 g compresse» 14 cpr, A.I.C. n. 023966118 (in base 10), 0QVDF6 (in base 32), classe: C.

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: officina farmaceutica Mitim S.r.l. - via Cacciamali, 34-36-38 - Brescia.

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: Amoxicillina triidrata g 1,15 (pari ad Amoxicillina g 1), eccipienti: cellulosa microgranulare, talco, silice colloidale, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: lo spettro d'azione dell'Amoxicillina comprende sia microorganismi Gram-positivi che Gram-negativi sensibili e non produttori di penicillinasi Gram-positivi: streptococchi, stafilococchi e D. pneumoniae. Gram-negativi: shigella, salmonella (compresa S. typhosa), H. influenzae, E. coli, P. Mirabilis, N. gonorrhoeae e N. meningitidis.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10617

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid RKG»

Estratto decreto n. 517 del 26 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFONICID RKG, nelle forme e confezioni: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso IM» 1 flacone + 1 fiala 2 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso IM» 1 flacone + 1 fiala 2,5 ml, «1 g. polvere e solvente per soluzione, per infusione endovenosa» «1 flacone + 1 fiala 2,5 mg.» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: RKG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Menotti Ciro 1/A, Italia - codice fiscale 11274810156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso IM» 1 flacone + 1 fiala 2 ml, A.I.C. n. 035012018 (in base 10), 11DHFL (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile, classe: A, nota: 55.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15 (tutte produzione - confezionamento - controlli)).

Composizione: flaconcino polvere liofilizzata dati espressi per 1 flaconcino: principio attivo: Cefonicid bisodico 540, 5 mg.

Composizione: fiala solvente dati espressi per 1 fiala, eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 2 ml;

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso IM» 1 flacone + 1 fiala 2,5 ml, A.I.C. n. 035012020 (in base 10) 11DHFN (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile, classe: A, nota: 55.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15 (tutte produzione - confezionamento - controlli)).

Composizione: flaconcino polvere liofilizzata dati espressi per 1 flaconcino: principio attivo: Cefonicid bisodico 1081 mg.

Composizione: fiala solvente dati espressi per 1 fiala, eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 2,5 ml; lidocaina cloridrato 25 mg.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone + 1 fiala 2,5 ml, A.I.C. n. 035012032 (in base 10) 11DHG0 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile, classe: H.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15 (tutte produzione - confezionamento - controlli)).

Composizione: flaconcino polvere liofilizzata dati espressi per 1 flaconcino: principio attivo: Cefonicid bisodico 1081 mg.

Composizione: fiala solvente dati espressi per 1 fiala, eccipienti: sodio bicarbonato 100 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 2,5 ml.;

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili a Cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi chirurgica: la somministrazione di unica dose di 1 g di Cefonicid prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie di germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dell'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di Cefonicid devono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi. La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di Cefonicid riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10618

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio e potassio bicarbonato»

Estratto decreto n. 530 del 31 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune SODIO E POTASSIO BICARBONATO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, nelle forme e confezioni: concentrato per soluzione per infusione endovenosa, 5 fiale da 20 ml; concentrato per soluzione per infusione endovenosa, 10 fiale da 20 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia nord, 3, c.a.p. 53014, Italia, codice fiscale n. 00050110527.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «concentrato per soluzione per infusione endovenosa», 5 fiale da 20 ml;

A.I.C. n. 034907016\G (in base 10) 1198W8 (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n.539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria farmaceutica Galenica Senese stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena (Italia), via Cassia nord, 3 (Tutte).

Composizione: 20 ml;

principio attivo: sodio bicarbonato 1,62 g; potassio bicarbonato 0,07 g;

eccipiente: acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 20 ml.

Confezione: «concentrato per soluzione per infusione endovenosa», 10 fiale da 20 ml;

A.I.C. n. 034907028\G (in base 10) 1198WN (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n.539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria farmaceutica Galenica Senese stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena (Italia), via Cassia nord, 3 (Tutte).

Composizione: 20 ml;

principio attivo: sodio bicarbonato 1,62 g; potassio bicarbonato 0,07 g;

eccipiente: acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 20 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10619

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Potassio lattato»

Estratto decreto n. 532 del 31 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune POTASSIO LATTATO, con le caratteristiche di cui al Formulano unico nazionale, nelle forme e confezioni: concentrato per soluzione per infusione endovenosa, 5 fiale da 10 ml; 2 meq ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa, 10 fiale da 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia nord, 3, c.a.p. 53014, Italia, codice fiscale n. 00050110527.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa», 5 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 034910012\G (in base 10) 119CTW (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n.539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria farmaceutica Galenica Senese stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena (Italia), via Cassia nord, 3 (Tutte).

Composizione: 10 ml;

principio attivo: potassio idrossido 1,12 g, acido lattico 1,8 g;

eccipiente: acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 10 ml.

Confezione: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa», 10 fiale da 20 ml;

A.I.C. n. 034910024\G (in base 10) 19CU8 (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n.539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria farmaceutica Galenica Senese stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena (Italia), via Cassia nord, 3 (Tutte).

Composizione: 10 ml;

principio attivo: potassio idrossido 1,12 g; acido lattico 1,8 g;

eccipiente: acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10620

Autorizzazione all'ammissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mestinon»

Estratto decreto n. 534 del 2 agosto 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune MESTINON, anche nella forma e confezione: «180 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: ICN Pharmaceuticals Germany GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Frankfurt/Main, Bolongarostrasse, 82/84, cap D-65929, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, n. A.I.C . e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «180 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse;

A.I.C. n 009286042 (in base 10) 08VDDU (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

Classe: A;

Prezzo: L. 150.000.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: ICN Iberica S.A. stabilimento sito in Corbera de Llobregat - Barcellona - (Spagna), Casanova 27-31 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa: principio attivo: piridostigmina bromuro 180 mg;

eccipienti: cera carnauba 150 mg; silice precipitata 40 mg; fosfato di calcio tribasico 100 mg: zeina 115 mg; magnesio stearato 15 mg.

Indicazioni terapeutiche: miastenia grave.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10621

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluarix»

Estratto provvedimento UAC/II/ 1019 del 19 settembre 2001

Specialità medicinale: FLUARIX

Confezioni:

029245178/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;
029245180/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;
029245192/M - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;
029245204/M - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;
029245216/M - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;
029245228/M - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/W015.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2001-2002.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) 15µg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR 116) 15µg HA;

B/Sichuan/379/99 ceppo equivalente (B/Johannesburg/5/99) 15µg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2000-2001, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10633

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vaccino Mutagrip Pasteur»

Estratto provvedimento UAC/II/1020 del 19 settembre 2001

Specialità medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR.

Confezioni:

027278112/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

027278124/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml senza ago presaldato.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur Msd s.n.c.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0122/001-003/W014.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2001-2002.

Modifica apportata:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) - 15µg emoagglutinina;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR - 116) - 15µg emoagglutinina;

B/Sichuan/379/99 ceppo equivalente (B/Johannesburg/5/99) - 15µg emoagglutinina.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2000-2001, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10728

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluad»

Estratto provvedimento UAC/II/ 1021 del 19 settembre 2001

Specialità medicinale: FLUAD.

Confezioni:

031840034 - siringa preriempita 0,5 ml;

031840046/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0104/001/W010.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2001-2002.

Modifica apportata:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) 15µg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR-116) 15µg HA;

B/Sichuan/379/99 ceppo equivalente (B/Guangdong/120/2000) 15µg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2000-2001, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10635

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Influvac S»

Estratto provvedimento UAC/II/ 1022 del 19 settembre 2001

Specialità medicinale: INFLUVAC S.

Confezioni:

028851133/M - 1 fiala siringa preriempita 0,5 ml;

028851145/M - 10 fiale siringhe preriempite 0,5 ml;

028851158/M - 1 fiala 0,5 ml;

028851160/M - 10 fiale 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0137/001/W014.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2001-2002.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) 15µg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR-116) 15µg HA;

B/Sichuan/379/99 ceppo equivalente (B/Guangdong/120/2000) 15µg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2000-2001, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10636

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Adiugrip»

Estratto provvedimento UAC/II/ 1023 del 19 settembre 2001

Specialità medicinale: ADIUGRIP.

Confezioni:

034399016/M - «0,5 ml» 1 siringa preriempita sosp. iniett. 0,5 ml uso IM;

034399028/M - «0,5 ml» 10 siringhe preriempite sosp. iniett. 0,5 ml uso IM.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0105/001/W010.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2001-2002.

Modifica apportata:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) 15µg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR-116) 15µg HA;

B/Sichuan/379/99 ceppo equivalente (B/Guangdong/120/2000) 15µg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2000-2001, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10637

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale «Vaxigrip»

Estratto provvedimento UAC/II/1024 del 19 settembre 2001

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni:

026032209/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;
026032274/M - 10 siringhe preriempite;
026032286/M - 20 siringhe preriempite;
026032298/M - 50 siringhe preriempite;
026032300/M - 1 siringa preriempita senza ago;
026032312/M - 10 siringhe preriempite senza ago;
026032324/M - 20 siringhe preriempite senza ago;
026032336/M - 50 siringhe preriempite senza ago.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur Msd s.n.c.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0121/001-003/W014.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2001-2002.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) - 15µg emoagglutinina;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR - 116) - 15µg emoagglutinina;

B/Sichuan/379/99 ceppo equivalente (B/Johanneesburg/5/99) - 15µg emoagglutinina.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2000-2001, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/1027 del 19 settembre 2001

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni:

026032211/M «bambini» 1 siringa preriempita con ago 0,25 ml;

026032223/M - «bambini» 10 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

026032235/M - «bambini» 20 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

026032247/M - «bambini» 1 siringa preriempita senza ago 0,25 ml;

026032250/M - «bambini» 10 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml;

026032262/M - «bambini» 20 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur Msd s.n.c.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0139/001/W009.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2001-2002.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) - 7,5 µg emoagglutinina;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR - 116) - 7,5 µg emoagglutinina;

B/Sichuan/379/99 ceppo equivalente (B/Johannesburg/5/99) - 7,5 µg emoagglutinina.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2000-2001, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10727

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluvirin»

Estratto provvedimento UAC/II/ 1025 del 19 settembre 2001

Specialità medicinale: FLUVIRIN.

Confezioni:

028372151/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;
028372163/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Evans Vaccines Limited.

N.ro procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0215/001/W013 e W11.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2001-2002 ed armonizzazione degli stampati.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) 15µg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR-116) 15µg HA;

B/Sichuan/379/99 ceppo equivalente (B/Guangdong/120/2000) 15µg HA.

Sono inoltre armonizzati gli stampati con quelli degli altri vaccini antinfluenzali.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2000-2001, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10639

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Agrippal S1»

Estratto provvedimento UAC/II/ 1026 del 19 settembre 2001

Specialità medicinale: AGRIPPAL S1.

Confezioni:

026405264 - siringa preriempita 0,5 ml;

026405276/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago (1 dose);

026405288/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago (10 dosi);

026405290/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago (10 dosi);

026405302/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago (50 dosi);

026405314/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago (50 dosi).

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a..

N. procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0102/001/W013.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2001-2002.

Modifica apportata:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) 15µg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR 116) 15µg HA;

B/Sichuan/379/99 ceppo equivalente (B/Guangdong/120/2000) 15µg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1999-2000, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10640

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Influsplit»

Estratto provvedimento UAC/II/ 1028 del 19 settembre 2001

Specialità medicinale: INFLUSPLIT.

Confezioni:

034013019 - 1 siringa preriempita 0,5 ml;
034013021 - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;
034013033 - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;
034013045 - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;
034013058 - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;
034013060 - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Valda lab. farmaceutici S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/W015.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2001-2002.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) 15µg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR-116) 15µg HA;

B/Sichuan/379/99 ceppo equivalente (B/Johannesburg/5/99) 15µg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2000-2001, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10642

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Begrivac»

Estratto provvedimento UAC/II/ 1029 del 19 settembre 2001

Specialità medicinale: BEGRIVAC.

Confezione:

022143287/M - 1 fiala siringa 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0125/001/W012, W10 e W11.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2001-2002, armonizzazione degli stampati ed aggiunta effetti indesiderati.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) 15µg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR-116) 15µg HA;

B/Sichuan/379/99 ceppo equivalente (B/Guangdong/120/2000) 15µg HA.

Sono inoltre modificati gli stampati per creare una armonizzazione dei vaccini antinfluenzali e viene aggiunta la linfoadenopatia come reazione locale nella sezione 4.8 (effetti indesiderati).

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2000-2001, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10643

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del 21 giugno e del 5 luglio 2001 del Consiglio di Stato recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 15 settembre 2001).

In calce alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il presidente: *LASCHENA*», leggasi: «Il presidente: *DE ROBERTO*».

01A10682

Comunicato relativo al decreto 10 agosto 2001 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante: «Recepimento della direttiva 2000/22/CE della Commissione del 28 aprile 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente.» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 5 settembre 2001).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

dopo il titolo del decreto stesso, riportato sia nel sommario che alla pag. 16, prima colonna deve intendersi pubblicata la seguente dicitura: «*Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo*»;

all'art. 2, comma 1, alla pag. 17, al terzo rigo, dopo la parola «trattori», si intendono riportate, andando a capo, le seguenti parole:

«*se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto*»;

in calce al decreto medesimo dopo i nominativi dei Ministri firmatari, deve intendersi pubblicato il seguente «allegato»:

«ALLEGATO

I capi da I a V e VII dell'allegato 1 al decreto ministeriale 5 agosto 1991 sono così modificati:

1) Al capo I, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Si applicano le disposizioni del punto 1 del codice 6 dell'OCSE [decisione C (87) 53 def. del 24 novembre 1987, modificata da ultimo il 3 marzo 1999], ad esclusione del punto 1.1".

2) Il capo II è sostituito dal seguente:

"CAPO II

Requisiti tecnici

I requisiti tecnici necessari ai fine dell'omologazione CE di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente, sono quelli definiti al punto 3 del codice 6 dell'OCSE [decisione C (87) 53 def. del 24 novembre 1987, modificata da ultimo il 3 marzo 1999]. Tali requisiti non si applicano ai capitoli del punto 3 relativi al verbale di prova, alle modifiche di piccola entità e all'identificazione".

3) I capi III, IV e V sono soppressi.

4) Al capo VII, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"- da un rettangolo all'interno del quale si trova la lettera "e" seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda;"».

01A10668

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651226/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.